

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 42

Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.
3.4.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 15

TITOLO I IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL TURISMO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Oggetto

1. Il presente testo unico disciplina il sistema organizzativo del turismo della Regione Toscana, nonché le strutture turistiche ricettive, le imprese e le professioni del turismo.

ARTICOLO 2 Funzioni della Regione

1. Nella materia turismo di cui al presente testo unico come definita all'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59", sono riservati alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le sole funzioni e compiti concernenti:

- a) il concorso alla elaborazione ed alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
- b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;
- c) l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente;
- d) il coordinamento dei sistemi informativi;
- e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dal presente testo unico e dalle normative attuative del medesimo.

2. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni concernenti:

- a) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive attraverso lo sportello unico cui all'articolo 23 del DLgs 112/1998;
- b) la determinazione delle modalità specifiche di formazione e di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata sul territorio regionale per quanto attiene al raccordo con gli enti locali e con i soggetti privati;
- c) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del DLgs 112/1998 e con le specificazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo.

3. In particolare sono altresì riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo:

- a) la definizione in accordo con lo Stato, ai sensi dell'articolo 44, lettera a), del DLgs 112/1998, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale;
- b) la definizione di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'articolo 44, lettera d), del DLgs 112/1998.

4. La Regione, inoltre esercita le funzioni amministrative inerenti:

- a) alla programmazione, allo sviluppo delle attività turistiche, all'informazione, all'accoglienza turistica sul territorio regionale che attengono ad esigenze di carattere unitario, nonché alla definizione degli ambiti turistici per l'informazione, l'accoglienza e la promozione turistica locale;
- b) alla programmazione della spesa per l'innovazione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'offerta turistica, nell'ambito degli strumenti programmatici;
- c) alla omogeneità dei servizi e delle attività;
- d) alle attività di promozione economica nel settore del turismo, con particolare riguardo alle iniziative di promozione della domanda turistica estera;
- e) al coordinamento dell'attività di raccolta dei dati statistici svolta dai soggetti pubblici ed alla organizzazione dei dati su scala regionale garantendo la massima diffusione degli stessi.

ARTICOLO 3

Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di:

- a) agenzie di viaggio e turismo;
- b) formazione e qualificazione professionale;
- c) pubblicità dei prezzi delle attrezzature e dei servizi ricettivi e degli stabilimenti balneari;
- d) classificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari;
- e) raccolta dei dati statistici riguardanti il turismo;
- f) informazione, accoglienza e promozione turistica locale;
- g) istituzione e tenuta dell'Albo delle associazioni Pro-loco.

ARTICOLO 4

Funzioni dei Comuni

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di:

- a) esercizio delle strutture ricettive;
- b) esercizio delle attività professionali;
- c) accoglienza, informazione turistica e promozione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio comunale.

2. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative conferite alla Regione e non ricomprese tra quelle riservate alla Regione stessa dall'articolo 2 o attribuite alle Province dall'articolo 3.

ARTICOLO 5

Elenchi regionali delle attivita' disciplinate dal testo unico

1. Presso la Giunta regionale sono tenuti ed aggiornati, a fini di pubblicita' e statistica, gli elenchi delle imprese e delle professioni disciplinate dal presente testo unico.

2. A tal fine, i Comuni e le Province trasmettono alla Giunta regionale, ciascuno per il proprio ambito di competenza, le informazioni relative.

CAPO II

INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA. LE AGENZIE PER IL TURISMO

ARTICOLO 6

Finalita'

1. Il presente capo, in attuazione della l. 17 maggio 1983, n. 217 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 "Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento":

- a) disciplina le funzioni e i compiti della Regione, delle Province e dei Comuni in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica;
- b) promuove il coordinamento delle autonomie locali e degli altri soggetti interessati alla promozione della domanda turistica.

ARTICOLO 7

Servizi di informazione e di accoglienza turistica

1. La Regione disciplina i servizi di accoglienza turistica e di informazione sull'offerta turistica locale e sul territorio regionale praticati in forma omogenea negli ambiti territoriali di cui all'articolo 10.

2. L'attivita' di accoglienza puo' comprendere la prenotazione, effettuata presso gli uffici di informazione, dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive; tali servizi possono essere erogati da soggetti abilitati a tale scopo.

3. La prenotazione di strutture ricettive puo' essere altresì effettuata direttamente dagli uffici di informazione e accoglienza turistica esclusivamente ai turisti che accedono agli uffici medesimi.

4. I servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale sono svolti dai Comuni, anche in forma associata, e dalle Province anche tramite le Agenzie per il turismo di cui all'articolo 11. I servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere regionale sono svolti dalla Regione, dalle Province e dai Comuni attraverso le Agenzie per il turismo.

5. Per garantire che i servizi di cui al presente articolo siano svolti con caratteristiche di omogeneita' su tutto il territorio regionale, la Regione, con il regolamento di attuazione del presente testo unico, disciplina:

- a) le caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza turistica in relazione al carattere regionale e locale e gli standard dei relativi servizi;
- b) i segni distintivi a seconda del carattere regionale o locale degli uffici di informazione e accoglienza turistica;
- c) le condizioni e le garanzie per l'affidamento dei servizi di cui al presente articolo, da parte della Regione, degli Enti locali e delle Agenzie per il turismo a soggetti terzi.

ARTICOLO 8

Attività di promozione turistica

1. Le attività di promozione turistica locale sono svolte da Comuni e Province tramite le Agenzie per il Turismo. Si intendono per attività di promozione turistica locale le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici da attuare in ambito nazionale, nel quadro della programmazione regionale. L'Agenzia regionale per la promozione economica della Toscana di cui alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 "Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana (A.P.E.T.)", nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi delle Agenzie per il turismo per iniziative che richiedono specifici riferimenti all'offerta locale.

2. Per lo svolgimento delle attività di promozione della conoscenza delle risorse e dei servizi turistici offerti nel territorio di rispettiva competenza, gli Enti Locali, le Agenzie per il turismo e la Regione concertano i propri interventi al fine di garantire l'immagine unitaria degli ambiti territoriali di cui all'articolo 10, anche in collaborazione con le rappresentanze degli operatori del settore.

3. La Regione, attraverso il piano triennale della promozione economica di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 "Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo", definisce gli obiettivi e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo promuovendo la necessaria integrazione tra gli interventi dei soggetti pubblici e dei soggetti privati, nonché le modalità per garantire il raccordo tra l'attuazione dei programmi di attività delle Agenzie per il turismo e quelli dell'Agenzia di promozione economica della Toscana.

4. La Provincia adotta un piano triennale, sulla base degli indirizzi regionali di cui al comma 3, come riferimento per l'attività delle Agenzie per il turismo.

ARTICOLO 9

Razionalizzazione delle attività di competenza degli Enti locali in materia di turismo

1. Oltre alle attività di cui agli articoli 7 e 8, le Province e i Comuni, al fine di garantire le migliori e più facili condizioni di accesso ai servizi, possono svolgere le attività di rispettiva competenza in materia di turismo di cui agli articoli 3 e 4 legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport,

internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" ed i servizi ad esse connesse, avvalendosi delle Agenzie per il turismo.

ARTICOLO 10

Ambiti turistici

1. Gli ambiti territoriali individuati nella tabella di cui all'Allegato A, comprendenti i Comuni ivi elencati, costituiscono ambito ottimale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni disciplinati dal presente capo.

ARTICOLO 11

Agenzie per il turismo (APT)

1. In ogni ambito territoriale di cui all'articolo 10, e' istituita una Agenzia per il turismo (APT). Le APT sono strumenti tecnico-operativi, dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e di gestione. Le Province esercitano sulle APT le funzioni amministrative e di controllo disciplinate dal presente capo. Alle APT si applicano le norme in materia di contabilita', bilancio, attivita' contrattuale e patrimonio della Provincia.

2. Nel caso in cui l'ambito territoriale di competenza dell'APT comprenda il territorio di piu' Province, le Province interessate indicano una conferenza di servizi al fine di decidere a quale Provincia attribuire le funzioni amministrative e di controllo sulla APT. Nel caso di mancata intesa tra le Province, la Regione provvede, con proprio atto, ad individuare la Provincia competente.

3. Le APT, per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 7 e 8, espletano in particolare, i seguenti compiti:

- a) fornire servizi di informazione e di assistenza turistica nell'ambito del proprio territorio e istituire gli uffici di informazione e accoglienza turistica a carattere regionale ove previsti;
- b) provvedere alla promozione e valorizzazione delle localita' turistiche e del relativo patrimonio culturale, artistico, storico, paesaggistico ambientale e dei servizi turistici presenti;
- c) promuovere, coordinare ed attuare attivita' di interesse turistico nel proprio ambito territoriale, anche in collaborazione con altre APT, con enti pubblici e con associazioni locali.

4. Le APT non possono concedere contributi per iniziative turistiche promosse ed organizzate da altri soggetti.

ARTICOLO 12

Organi dell'APT

1. Sono organi dell'APT:

- a) il Direttore;
- b) il Collegio dei revisori.

2. La nomina degli organi dell'APT compete al Presidente della Provincia. Tali nomine devono essere effettuate entro tre mesi dall'entrata in carica del Presidente della Provincia.

ARTICOLO 13

Direttore

1. Il Presidente della Provincia nomina il direttore, previa procedura di selezione mediante avviso pubblico tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità nell'organizzazione e amministrazione di enti e organismi pubblici o privati del settore turistico. Il direttore svolge le proprie funzioni per lo stesso periodo di durata in carica del Presidente della Provincia e comunque fino alla nomina del nuovo direttore ai sensi dell'articolo 12.

2. Il rapporto di lavoro continuativo ed esclusivo con il direttore è regolato dalla Provincia.

3. Non possono essere nominati direttore i consiglieri e gli assessori regionali, i componenti degli organi di altri enti regionali, nonché, con riferimento all'ambito territoriale della APT, i Sindaci, i Presidenti delle Province, i Presidenti delle Comunità montane, i membri dei Consigli e delle Giunte di tali enti. Non possono essere nominati direttore i titolari, gli amministratori ed i dipendenti di imprese turistiche nell'ambito del territorio regionale.

4. Il rapporto di lavoro è risolto anticipatamente dalla Provincia con provvedimento che dichiara la decadenza dalla nomina di direttore, per uno dei seguenti motivi:

- a) grave perdita del conto economico per due anni consecutivi,
- b) gravi violazioni di norme di legge;
- c) inadempienze degli indirizzi contenuti nel programma di attività dell'APT;
- d) gravi irregolarità nella gestione, tali da compromettere il buon funzionamento dell'Agenzia;
- e) sopravvenuta causa di incompatibilità;
- f) mancata predisposizione del programma di attività e del bilancio di previsione nei termini di legge.

5. L'atto di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del direttore è adottato dal Presidente della Provincia.

ARTICOLO 14

Compiti del direttore

1. Il direttore rappresenta legalmente l'APT, è responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione dei programmi dell'Agenzia ed esercita conseguentemente tutti i poteri di amministrazione.

2. Il direttore predispose, entro il 30 settembre, la proposta di programma di attività dell'APT. Il programma è determinato sulla base del piano triennale della Provincia, nel rispetto del piano triennale della promozione economica previsto dalla LR 28/1997. La Provincia, previo parere del Comitato turistico di indirizzo di cui all'articolo 17, provvede all'approvazione di tale programma, nonché all'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni, e del conto consuntivo dell'APT.

3. Il programma dell'APT è finalizzato allo sviluppo e alla promozione del prodotto turistico locale, ai sensi dell'articolo 8. A tal fine, il programma tiene conto delle peculiarità turistiche presenti nel territorio di competenza e della rilevanza turistica delle diverse località in relazione alla loro ricettività. Il programma di attività dell'APT assume come

riferimento il metodo della concertazione tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

ARTICOLO 15

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Collegio e' nominato dal Presidente della Provincia che ne individua anche il Presidente, entro la data della nomina del direttore dell'APT Il Collegio dei revisori svolge le proprie funzioni per lo stesso periodo di durata in carica del Presidente della Provincia.

2. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti amministrativi dell'APT sotto il profilo della legittimita' contabile e amministrativa.

3. Gli atti soggetti al controllo sono trasmessi al Collegio dei revisori dal direttore entro il giorno successivo a quello della loro adozione.

4. L'atto di controllo consiste nell'apposizione del visto di legittimita' contabile e amministrativa, da effettuarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli atti.

5. Nell'ipotesi in cui il Collegio dei revisori, anziche' apporre il visto di legittimita', manifesti rilievi sugli atti, se il direttore ritiene di adeguarsi a detti rilievi adotta i provvedimenti conseguenti, dandone immediata notizia al Collegio stesso. In caso contrario, il direttore e', comunque, tenuto a motivare al Collegio le proprie valutazioni, notificando la conferma dell'atto e dandone comunicazione al Presidente della Provincia.

6. Per quanto attiene alle condizioni di incompatibilita' dei membri del Collegio dei revisori, valgono le disposizioni previste per il direttore definite dall'articolo 13, comma 3.

ARTICOLO 16

Sostituzione degli organi dell'APT

1. La nomina del direttore e dei membri del Collegio dei revisori in sostituzione di quelli decaduti, dimissionari o deceduti deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data della decadenza, delle dimissioni o del decesso.

2. In attesa della nomina del nuovo direttore il Presidente della Provincia provvede al commissariamento dell'APT

ARTICOLO 17

Comitato turistico di indirizzo (C.T.I.)

1. Le Province, i Comuni e le Comunita' Montane ricompresi negli ambiti territoriali di cui all'articolo 10, e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti costituiscono, in ciascun ambito, il Comitato turistico di indirizzo (C.T.I.). Il C.T.I. resta in carica per l'intera durata del mandato amministrativo del Presidente della Provincia.

2. Un'apposita conferenza di servizi, disciplinata ed indetta dalla Provincia, tra gli enti di cui al comma 1, definisce le norme che determinano:

- a) il valore proporzionale degli enti di cui al comma 1 rispetto alla composizione del C.T.I., tenuto conto in particolare della valenza turistica dei singoli Comuni;
- b) le modalita' di funzionamento del C.T.I.

3. Qualora la conferenza di servizi non adotti le previste determinazioni, provvede la Provincia in via sostitutiva.

4. Entro sessanta giorni dalle determinazioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, o dalle determinazioni della Provincia adottate in via sostitutiva, la Provincia insedia il C.T.I.

5. Qualora, entro i termini previsti, la Provincia non possa insediare il C.T.I. in quanto non sia pervenuta la designazione di almeno il cinquanta per cento dei membri dello stesso, le relative funzioni sono svolte dalla Provincia fino a quando non sia validamente insediato il C.T.I.

6. Spetta al C.T.I.:

- a) esprimere parere obbligatorio sul programma annuale di attivita' dell'APT;
- b) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo;
- c) definire gli indirizzi operativi utili a garantire il migliore raggiungimento degli obiettivi;
- d) valutare lo stato di attuazione del programma di attivita'; a tal fine, il direttore trasmette, ogni quattro mesi, al C.T.I. una relazione sull'andamento delle attivita' e sullo stato di attuazione del programma annuale.

7. Nel caso in cui il C.T.I. non esprima i pareri di cui al comma 6, lettere a) e b), entro venti giorni dal ricevimento della formale richiesta, la Provincia provvede all'approvazione degli atti, prescindendo dal parere del C.T.I.

ARTICOLO 18

Personale

1. La Giunta regionale, con proprio atto da adottarsi previa intesa con la Provincia interessata, sentite le Organizzazioni sindacali, stabilisce i contingenti complessivi di personale di organico per l'esercizio delle funzioni di ciascuna delle ex Aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9 "Organizzazione turistica della Regione Toscana".

2. Dalla data di decorrenza della nomina del direttore, il personale in servizio a tempo indeterminato presso le Aziende di promozione turistica costituite ai sensi della LR 9/1988, e' inserito nel ruolo provinciale di competenza, con la salvaguardia del trattamento giuridico ed economico acquisito nel ruolo regionale. Al personale regionale trasferito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, "Testo unico della legge sul personale" con oneri a carico della Regione. Al personale trasferito si applicano i benefici relativi agli assegni di mobilita' previsti dalle norme vigenti. Il personale in servizio presso le Aziende di promozione turistica di cui alla LR 9/1988 all'entrata in vigore della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 54 "Norme di riordino delle funzioni amministrative in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica locale della

Regione Toscana. Istituzione delle Agenzie per il Turismo" e' destinato alle corrispondenti APT di cui all'articolo 11.

3. Il personale del ruolo unico regionale compreso nel contingente di cui al comma 1, e' trasferito, con il corrispondente posto di pianta organica, ed il relativo finanziamento, alla Provincia di competenza. Sono, inoltre, trasferiti alla Provincia i posti vacanti di tale contingente, con i relativi finanziamenti. Contestualmente, con le procedure previste dall'articolo 32 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 "Recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale", la Giunta regionale provvede alla corrispondente riduzione della propria dotazione organica.

4. Le dotazioni organiche delle APT sono successivamente definite da parte di ciascuna Provincia.

In tali dotazioni confluisce il personale trasferito ai sensi del comma 3.

5. Nel caso di scioglimento delle APT, il personale in servizio presso tali organismi rimane nel ruolo provinciale di appartenenza.

ARTICOLO 19

Successione nei rapporti delle Aziende di promozione turistica costituite ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1988 n. 9 "Organizzazione turistica della Regione Toscana"

1. Con deliberazione della Giunta regionale e' regolato il subingresso delle Province nel patrimonio delle Aziende di promozione turistica costituite ai sensi della LR 9/1988.

2. Il patrimonio immobiliare strettamente connesso con le attivita' di cui alla presente legge e' trasferito alle Province per lo svolgimento delle relative funzioni. Il restante patrimonio, non trasferito alle Province, rimane acquisito al patrimonio regionale. Al trasferimento dei beni si provvede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Tali verbali costituiscono titolo per le vulture e le trascrizioni.

3. Ai fini di cui al comma 2, e' istituita apposita commissione paritetica tra Regione e Province che provvede all'individuazione dei beni delle Aziende di promozione turistica da trasferire alle Province.

4. I beni patrimoniali trasferiti alle Province ai sensi dei precedenti commi, hanno vincolo di destinazione per le attivita' delle APT; eventuali rendite e proventi derivanti da tali beni devono essere obbligatoriamente destinati al bilancio delle APT

5. Le APT di cui all'articolo 11, succedono nei rapporti attivi e passivi alle Aziende di promozione turistica costituite ai sensi della LR 9/1988, al momento dell'insediamento del direttore dell'APT

ARTICOLO 20

Finanziamenti

1. La Regione determina l'entita' dello stanziamento da destinare a ciascuna APT per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente capo. Lo stanziamento non potra', comunque, essere

inferiore alla somma totale degli importi destinati alle spese di personale, di funzionamento e di attivita' di ciascuna Azienda di promozione turistica costituita ai sensi della LR 9/1988, previsti dal bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

2. La somma di cui al comma 1, e' erogata dalla Regione alla Provincia a cui l'APT e' funzionalmente collegata, con vincolo di destinazione.

3. La Regione, annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stanZIA per le attivita' richiamate al comma 1 svolte dalle APT, le somme necessarie, calcolate secondo le modalita' definite al comma 1 ed aumentate in rapporto al tasso di inflazione programmata per l'anno di riferimento. La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa denominato "Finanziamenti per le Agenzie per il Turismo per lo svolgimento delle attivita' di informazione e promozione turistica locale".

4. Le APT provvedono alle spese di funzionamento e di attivita' anche mediante:

- a) contributi da parte delle Province, dei Comuni, di altri enti pubblici e di privati, connessi all'esercizio dei compiti istituzionali svolti;
- b) rendite e proventi patrimoniali di gestione;
- c) finanziamenti e rimborsi dell'Agenzia di promozione economica di cui all'articolo 28 della LR 87/1998, in funzione di specifici incarichi affidati;
- d) proventi dei servizi erogati, corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli enti locali, di altri enti pubblici e di privati, connessi all'esercizio di incarichi;
- e) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;
- f) ulteriori eventuali entrate.

ARTICOLO 21

Poteri sostitutivi

1. In caso di accertata inadempienza delle Province nell'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della LR 87/1998.

ARTICOLO 22

Riconoscimento delle Associazioni Pro-loco

1. La Regione riconosce le associazioni Pro-loco quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica. A tal fine, le Pro-loco cooperano con gli Enti locali per:

- a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
- b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
- c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno, dei turisti;
- d) garantire migliori servizi di assistenza e informazione.

2. Presso le Province sono istituiti gli albi provinciali delle associazioni Pro-loco.

3. La Regione, con il regolamento di attuazione, disciplina le modalita' e le condizioni per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1. Con lo stesso regolamento, e' disciplinata la tenuta dell'albo provinciale delle associazioni Pro-loco.

ARTICOLO 23

Norme transitorie

1. Fino alla nomina dei direttori delle APT, gli amministratori straordinari ed i Collegi dei revisori delle Aziende di promozione turistica costituite ai sensi della LR 9/1988, istituiti con legge regionale 18 novembre 1998, n. 84 "Scioglimento dei consigli di amministrazione delle Aziende di Promozione Turistica di cui alla LR 23 novembre 1988, n. 9", svolgono le funzioni loro attribuite dalla medesima LR 84/1998. A tali organi continuano ad essere corrisposte le indennita' di carica ed i rimborsi spese corrisposti alla data del 30 giugno 1999.

2. I dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della LR 54/1999 presso le Agenzie di promozione turistica con la qualifica di direttore conservano il diritto di optare per la permanenza nel ruolo della Regione, qualora non siano nominati direttori delle APT Tale opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dalla nomina del direttore.

3. I rappresentanti delle Comunita' Montane entrano a far parte dei Comitati turistici di indirizzo di cui all'articolo 17, a partire dal rinnovo dei Comitati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

IMPRESE TURISTICHE

CAPO I

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

SEZIONE I

Disposizioni generali

ARTICOLO 24

Oggetto

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalita':

- a) alberghi;
- b) residenze turistico - alberghiere;
- c) campeggi;
- d) villaggi turistici;
- e) aree di sosta;
- f) parchi di vacanza.

2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1 e delle loro dipendenze e i criteri per la loro classificazioni.

3. Il regolamento di cui al comma 2 determina caratteristiche tecniche e specifiche modalita' di esercizio delle strutture ricettive.

ARTICOLO 25

Ripartizione delle competenze e informazioni

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai Comuni. Le Province esercitano le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui al presente capo.

2. I Comuni e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente informazioni circa le rispettive funzioni svolte in attuazione del presente capo.

SEZIONE II

Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive

ARTICOLO 26

Alberghi

1. Sono alberghi le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o piu' stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. Possono assumere la denominazione di "motel" gli alberghi ubicati nel vicinanza di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, i quali risultino attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei "motel" sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.

3. Possono assumere la denominazione di "villaggio albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di piu' stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

4. Negli alberghi e' consentita la presenza di unita' abitative, costituite da uno o piu' locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacita' ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell'esercizio.

ARTICOLO 27

Residenze turistico - alberghiere

1. Sono residenze turistico - alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o piu' stabili o parti di stabili, che offrono alloggio in unita' abitative arredate, costituite da uno o piu' locali e dotate di servizio autonomo di cucina. Le residenze turistico-alberghiere possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. Nelle residenze turistico - alberghiere i clienti possono essere alloggiati anche in camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina. La capacita' ricettiva di tali locali non deve risultare superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell'esercizio.

ARTICOLO 28

Dipendenze

1. Salva l'ipotesi del "villaggio albergo" nel caso in cui l'attivita' ricettiva di cui agli articoli 26 e 27 venga svolta in piu' stabili o parte di stabili, viene definito "casa madre" lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i

clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria nonche' gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti "dipendenze".

ARTICOLO 29

Campeggi

1. Sono campeggi le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. I campeggi possono altresì disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. E' consentita in non piu' del venticinque per cento delle piazzole l'installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata, allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento.

3. Nei campeggi con un numero di piazzole non superiore a centocinquanta la quota percentuale di piazzole interessate da strutture allestite dal titolare o gestore puo' raggiungere il trentacinque per cento.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, nei campeggi gia' esistenti al 5 dicembre 1997, o per i quali a tale data fosse gia' stata presentata domanda di autorizzazione, e' consentito, comunque, mantenere la presenza di un numero di piazzole, interessate da strutture allestite dal titolare o gestore, fino a un massimo di trenta, ove gia' autorizzate.

5. Nei campeggi e' consentito l'affitto di non piu' del quaranta per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

ARTICOLO 30

Villaggi turistici

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture temporaneamente o permanentemente ancorate al suolo allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. I villaggi turistici possono altresì disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. Nei villaggi turistici e' consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al venticinque per cento del numero complessivo delle piazzole.

3. Nei villaggi turistici gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico e' consentito comunque mantenere la presenza di un numero di piazzole, interessate da strutture allestite dal titolare o dal gestore, fino a un massimo di trenta, ove gia' autorizzate.

4. Nei villaggi turistici e' consentito l'affitto di non piu' dei quaranta per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

ARTICOLO 31

Aree di sosta

1. Sono aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole, destinate alla sosta, per non più di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate.

ARTICOLO 32

Parchi di vacanza

1. Sono denominati parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

2. Nei parchi di vacanza è consentito, per non più del quaranta per cento delle piazzole, l'affitto delle piazzole stesse per periodi inferiori a quelli di apertura della struttura.

ARTICOLO 33

Divieti di vendita e affitto

1. Nei campeggi, nei villaggi turistici, nelle aree di sosta e nei parchi di vacanza è vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle strutture ancorate al suolo che insistono sulla piazzola, ovvero l'affitto delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati.

SEZIONE III

Autorizzazione all'esercizio e criteri di classificazione

ARTICOLO 34

Autorizzazione all'esercizio

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è subordinato alla autorizzazione del Comune ove è ubicata la struttura. Per il rilascio dell'autorizzazione, si applica il procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

2. L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche, ad enti, ad associazioni, a società. Nel caso in cui il richiedente non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso:

- a) dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- b) dell'iscrizione alla sezione speciale per le imprese turistiche del registro esercenti il commercio (R.E.C.).

4. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato altresì all'esistenza, nella struttura ricettiva da autorizzare, dei requisiti obbligatori previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 24, comma 2, per il livello minimo di classificazione.

5. L'autorizzazione all'esercizio puo' riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative statali vigenti.

6. L'avvenuto rilascio della autorizzazione all'esercizio di nuove strutture, le modificazioni e le eventuali revoche, devono essere comunicati dal Comune alla Provincia competente per territorio entro quindici giorni.

7. L'autorizzazione conserva validita' fino a che non ricorrano le fattispecie di sospensione o di revoca di cui all'articolo 41.

8. L'autorizzazione e' reintestata, a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attivita', ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 3. La domanda di reintestazione e' presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto di cessione o di affidamento in gestione.

9. L'autorizzazione e' reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza di cui all'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi ovvero abbiano costituito una societa'. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti legali della societa' devono possedere i requisiti di cui al comma 3, lettera a); gli eredi non in possesso del requisito di cui al comma 3, lettera b), devono acquisirlo entro il termine per la presentazione della domanda di reintestazione.

ARTICOLO 35

Classificazione

1. Le strutture ricettive disciplinate dal presente capo devono possedere le caratteristiche e i requisiti specificati nel regolamento di attuazione. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, gli alberghi e le loro dipendenze sono classificati dalla Provincia con un numero di stelle variabile da uno a cinque, i campeggi e i parchi di vacanza sono classificati con un numero di stelle variabili da uno a quattro, le residenze turistico - alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici con un numero di stelle variabile da due a quattro.

ARTICOLO 36

Revisione e rettifica della classificazione

1. Qualora si verificano variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, il titolare o gestore di una struttura ricettiva dichiara tale

circostanza in occasione della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla Provincia; a tale dichiarazione puo' allegare comunicazione di nuovi prezzi, secondo quanto previsto all'articolo 76, comma 6. La Provincia entro sessanta giorni, verifica il possesso dei nuovi requisiti. Qualora non venga comunicata entro tale termine una richiesta di ulteriori elementi conoscitivi o notificato un provvedimento di diniego, si intende attribuito il nuovo livello di classificazione richiesto. La Provincia trasmette al Comune l'atto di attribuzione dell'eventuale nuovo livello di classificazione.

2. La Provincia puo' procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento della Provincia e' notificato all'interessato e trasmesso al Comune.

SEZIONE IV

Norme particolari

ARTICOLO 37

Insedimenti occasionali

1. Non e' soggetto alle disposizioni di cui al presente testo unico l'insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile.

ARTICOLO 38

Autorizzazione per campeggi temporanei

1. Il Comune puo' consentire, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell'ambiente, campeggi della durata massima di sessanta giorni:

- a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario;
- b) per le finalita' educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni ed organismi senza scopo di lucro.

2. Il Comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 39

Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa

1. Gli enti, le associazioni e gli organismi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive, ricreative, possono organizzare e gestire, al di fuori dei normali canali commerciali, campeggi o villaggi turistici riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati. Tali disposizioni si applicano anche a enti ed aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Le strutture di cui al comma 1 non sono soggette a classificazione. Tali strutture devono possedere almeno i requisiti previsti per i campeggi classificati con una stella ovvero per i villaggi turistici classificati con due stelle.

3. L'autorizzazione alla apertura di uno degli insediamenti di cui al comma 1, deve contenere l'indicazione dei fruitori

abilitati alla utilizzazione della struttura.

SEZIONE V

Vigilanza e sanzioni

ARTICOLO 40

Compiti di vigilanza e di controllo

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell'ambito delle rispettive competenze.

ARTICOLO 41

Sospensione e revoca della autorizzazione

1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento di attuazione, il Comune sospende l'autorizzazione all'esercizio per un periodo non superiore a sei mesi se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine fissato nella diffida dal Comune.

2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1, si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

3. L'autorizzazione all'esercizio di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge e' revocata:

- a) qualora, alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si sia provveduto ad adempiere a quanto previsto nella diffida o non si sia consentito l'accertamento;
- b) qualora venga meno alcuno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare o gestore della autorizzazione.

ARTICOLO 42

Sanzioni amministrative

1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo sprovvisto della relativa autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 (516,46 euri) a lire 6.000.000 (3098,74 euri).

2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (258,23 euri) a lire 3.000.000 (1549,37 euri) chi contravvenga a quanto previsto:

- a) dall'articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5;
- b) dall'articolo 30 commi 2 e 3;
- c) dall'articolo 32, comma 2;
- d) dall'articolo 33;
- e) dall'articolo 44, comma 1.

3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500.000 (258,23 euri) a lire 3.000.000 (1549,37 euri):

- a) chi pubblicizzi mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello attribuito;
- b) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura,

ometta di dichiarare tale circostanza in occasione della comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del Titolo II capo IV,

c) chi doti i locali e gli spazi destinati all'alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello autorizzato.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

SEZIONE VI

Norme transitorie

ARTICOLO 43

Norma transitoria per i campeggi e villaggi turistici

1. I campeggi e i villaggi turistici già autorizzati in deroga, ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5, della legge regionale 29 ottobre 1981 n. 79 "Disciplina e classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici", che si trovino nell'impossibilità tecnica dell'adeguamento ai requisiti stabiliti dal presente testo unico e dal relativo regolamento di attuazione, mantengono la classificazione già attribuita fino al 31 dicembre 2008.

2. I campeggi e i villaggi turistici già autorizzati alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 1997, n. 83 "Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive" devono adeguare le proprie strutture e i propri servizi alle disposizioni previste dal regolamento di attuazione della stessa legge o dal regolamento di attuazione del presente testo unico entro e non oltre il 31 dicembre 2000 e fino a tale data possono mantenere la classificazione in essere.

ARTICOLO 44

Norma transitoria per i campeggi stanziali

1. I campeggi di cui alla legge regionale n. 83/1997, nei quali è praticato, in più del 55% delle piazzole, l'affitto ad un unico equipaggio per l'intera durata dell'intero periodo di apertura della struttura e che ne abbiano dato regolare comunicazione al Comune, possono mantenere la denominazione aggiuntiva di "stanziale", con l'obbligo di pubblicizzazione anche nelle insegne di tale condizione, dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

2. Entro il 31 dicembre 2000, i campeggi di cui al comma 1 possono chiedere al Comune il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di "parco di vacanza". Il Comune decide sull'accoglimento delle domande entro sessanta giorni.

CAPO II

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

ARTICOLO 45

Oggetto

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

a) strutture ricettive extra - alberghiere per la ospitalita' collettiva:

- 1) case per ferie;
- 2) ostelli per la gioventu';
- 3) rifugi alpini;
- 4) bivacchi fissi;
- 5) rifugi escursionistici;

b) strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione:

- 1) esercizi di affittacamere,
- 2) case e appartamenti per vacanze;
- 3) residenze d'epoca;

c) residence.

2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1.

ARTICOLO 46

Ripartizione delle competenze e informazioni

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai Comuni. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione dei residence.

2. I Comuni e le Province sono tenuti a scambiarsi informazioni circa lo svolgimento delle rispettive funzioni in attuazione del presente capo.

SEZIONE II

Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalita' collettiva

ARTICOLO 47

Case per ferie e rifugi escursionistici

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi gestite al di fuori di normali canali commerciali, dai soggetti di cui all'articolo 51. Le case per ferie gestite da privati possono ospitare esclusivamente le categorie di persone indicate nell'autorizzazione, come previsto dall'articolo 53.

2. Le strutture ricettive che possiedono i requisiti igienico-sanitari delle case per ferie, idonee a offrire ospitalita' e ristoro ad escursionisti in luoghi collegati direttamente alla viabilita' pubblica, anche in prossimita' di centri abitati, possono assumere la denominazione di rifugi escursionistici.

ARTICOLO 48

Ostelli per la gioventu'

1. Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori.

ARTICOLO 49

Rifugi alpini

1. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalita' e

ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilita' pubblica.

ARTICOLO 50

Bivacchi fissi

1. I locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti sono denominati bivacchi fissi.

2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.

ARTICOLO 51

Soggetti legittimati alla gestione

1. Le strutture ricettive di cui alla presente sezione possono essere gestite da privati, soggetti pubblici, associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Nel caso in cui il titolare non sia persona fisica e' obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di societa' o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali e' previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DPR 252/1998.

3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attivita' puo' essere esercitata solo nei confronti dei soci, fatta eccezione per i rifugi alpini.

4. L'esercizio in forma di impresa dell'attivita' di gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione e' soggetto al possesso dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro esercenti il commercio (R.E.C.).

ARTICOLO 52

Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attivita' previste nella sezione seconda

1. Salvo il caso dei bivacchi fissi, l'esercizio dell'attivita' ricettiva nelle strutture di cui alla presente sezione e' subordinato alla autorizzazione del Comune ove e' ubicata la struttura. Per il rilascio dell'autorizzazione si applica il procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

2. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al possesso:

a) dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92, del T.U.l.p.s. approvato con RD 773/1931;

b) dell'iscrizione alla sezione speciale per le imprese turistiche del Registro esercenti il commercio (R.E.C.),

qualora l'attivita' sia esercitata in forma di impresa.

3. L'autorizzazione all'esercizio puo' comprendere anche la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative statali vigenti.

4. L'autorizzazione conserva validita' fino a che non ricorrano le fattispecie di sospensione e di revoca di cui all'articolo 67.

5. All'autorizzazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 8 e 9.

ARTICOLO 53

Norme particolari per l'autorizzazione di case per ferie, rifugi e bivacchi

1. Per le case per ferie, l'autorizzazione individua i soggetti cui la struttura e' destinata.

2. Per i rifugi, qualora trattasi di rifugi con custodia, all'atto della richiesta di apertura deve essere indicato il nominativo del custode, che, qualora non coincida con il gestore stesso, deve sottoscrivere la domanda per accettazione.

3. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso deve darne comunicazione al Comune competente per territorio, specificandone l'ubicazione.

Sezione III

Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

ARTICOLO 54

Requisiti

1. I locali destinati alle attivita' ricettive di cui alla presente sezione devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, nonche' quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente capo.

2. L'utilizzo delle abitazioni per le attivita' di cui alla presente sezione non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.

ARTICOLO 55

Affittacamere

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu' di sei camere per clienti, con una capacita' ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non piu' di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

ARTICOLO 56

Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unita' abitative composte da uno o piu' locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente in forma

imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o piu' stagioni con contratti aventi validita' non superiore a tre mesi consecutivi.

2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti come definiti nel regolamento di attuazione.

3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non puo' comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.

4. Agli effetti del presente testo unico si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o piu' case o appartamenti ad uso turistico.

ARTICOLO 57

Locazioni ad uso turistico

Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le locazioni concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo".

ARTICOLO 58

Residenze d'epoca

1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico - architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, che offrono alloggio in camere e unita' abitative, con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.

2. Nelle residenze d'epoca possono essere somministrati alimenti e bevande nel rispetto delle normative statali vigenti.

3. I servizi minimi offerti dalle residenze d'epoca sono quelli degli affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze.

4. Gli alberghi e le residenze turistico - alberghiere di cui agli articoli 26 e 27, nonche' gli alloggi agrituristici di cui alla legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 "Disciplina delle attivita' agrituristiche", che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico, possono assumere la denominazione di "residenze d'epoca", mantenendo gli obblighi amministrativi previsti per gli alberghi, le residenze turistico - alberghiere e gli alloggi agrituristici.

ARTICOLO 59

Disposizioni concernenti i soggetti gestori

1. E' obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura non sia persona fisica. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore.

2. L'esercizio in forma di impresa dell'attivita' di gestione

delle strutture ricettive di cui alla presente sezione e' soggetto al possesso dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro esercenti il commercio (R.E.C.).

ARTICOLO 60

Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attivita' previste nella sezione terza

1. L'esercizio delle attivita' ricettive di cui alla presente sezione e' subordinato alla presentazione al Comune in cui si intende svolgere l'attivita' di una denuncia di inizio della stessa ai sensi degli articoli 58 e seguenti della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti" attestante l'esistenza dei requisiti soggettivi e della struttura previsti dalla presente legge.

2. A tal fine il denunciante deve indicare:

- a) generalita' e denominazione del denunciante;
- b) generalita' dell'eventuale rappresentante legale;
- c) il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.p.s. approvato con RD 773/1931 e successive modificazioni; in caso di nomina di un rappresentante legale i requisiti devono essere posseduti anche da quest'ultimo;
- d) possesso di iscrizione alla sezione speciale del Registro esercenti il commercio (R.E.C.), qualora l'attivita' sia esercitata in forma di impresa;
- e) l'esistenza nelle strutture dei requisiti previsti per le case di civile abitazione.

3. Nelle residenze d'epoca con un numero di posti letto superiore a dodici e in cui si intenda somministrare pasti agli ospiti, l'attivita' e' soggetta ad autorizzazione con il procedimento di cui al DPR 447/1998.

4. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni relative alla struttura e ai servizi offerti:

- a) ubicazione e caratteristiche;
- b) servizi offerti;
- c) numero dei posti letto e delle unita' abitative;
- d) servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- e) periodi di apertura.

5. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione e' inoltre tenuto a comunicare al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

ARTICOLO 61

Esercizio non professionale dell'attivita' di affittacamere

1. Coloro che esercitano, non professionalmente, l'attivita' di affittacamere nella casa ove hanno la propria residenza e domicilio sono esonerati, oltre che dall'iscrizione nella sezione speciale per gli esercenti l'attivita' ricettiva istituito dall'articolo 5 della legge 217/1983, dalla presentazione della comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 75.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti comunque alla denuncia di cui all'articolo 60.

SEZIONE IV

Definizione e caratteristiche dei residence

ARTICOLO 62

Residence

1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unita' abitative mono o plurilocali, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.

2. Le unita' immobiliari devono essere ubicate in stabili a corpo unico od a piu' corpi.

ARTICOLO 63

Classificazione e revisione della classificazione

1. I residence sono classificati dalla Provincia in tre categorie sulla base della tabella di classificazione ad essi relativa prevista nel regolamento di attuazione.

2. Qualora si verificano variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, il titolare o gestore del residence dichiara tale circostanza in occasione della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla Provincia. La Provincia entro sessanta giorni verifica il possesso dei nuovi requisiti. Qualora non venga comunicata entro tale termine una richiesta di ulteriori elementi conoscitivi o notificato un provvedimento di diniego, si intende attribuito il nuovo livello di classificazione richiesto. La Provincia trasmette al Comune l'atto di attribuzione dell'eventuale nuovo livello di classificazione.

3. La Provincia puo' procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento della Provincia e' notificato all'interessato e trasmesso al Comune.

ARTICOLO 64

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita'

1. L'esercizio dell'attivita' ricettiva di residence e' subordinato alla autorizzazione del Comune ove e' ubicata la struttura. Per il rilascio dell'autorizzazione si applica il procedimento di cui al DPR 447/1998.

2. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al possesso:

- a) dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92, del TUL.p.s. approvato con RD 773/1931;
- b) dell'iscrizione alla sezione speciale per le imprese turistiche del Registro esercenti il commercio (R.E.C.).

3. La gestione di residence puo' comprendere la sola somministrazione di bevande.

4. L'autorizzazione conserva validita' fino a che non ricorrano le fattispecie di sospensione o di revoca di cui all'articolo 67.

5. All'autorizzazione di cui al presente articolo si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 34, commi 8 e 9.

SEZIONE V

Uso occasionale a fini ricettivi

ARTICOLO 65

Uso occasionale di immobili a fini ricettivi

1. E' consentito, previo nulla osta del Comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, l'uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico - sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attivita'. Al rilascio del nulla osta si applica la procedura del silenzio assenso di cui all'articolo 61 della LR 9/1995.

SEZIONE VI

Vigilanza e sanzioni

ARTICOLO 66

Compiti di vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell'ambito delle rispettive competenze.

ARTICOLO 67

Sospensione e revoca

1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori delle strutture individuati dal regolamento di attuazione, il Comune sospende l'autorizzazione di cui alle sezioni seconda e quarta, e l'attivita' di cui alla sezione terza, per un periodo non superiore a sei mesi, se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine fissato nella diffida.

2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1, si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

3. Il Comune revoca l'autorizzazione di cui alle sezioni seconda e quarta e inibisce la prosecuzione dell'attivita' di cui alla sezione terza qualora:

- a) alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1 non si sia adempiuto a quanto previsto nella diffida o non si sia consentito l'accertamento;
- b) venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio delle attivita' di cui al presente capo.

4. Le modificazioni e le eventuali sospensioni e revoche, devono essere comunicate dal Comune alla Provincia competente per territorio entro quindici giorni.

ARTICOLO 68

Sanzioni amministrative

1. Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo sprovvisto dell'autorizzazione o senza aver provveduto alla denuncia di inizio della attivita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 (516,46 euri) a lire 6.000.000 (3098,74 euri).

2. Il superamento della capacita' ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessita' per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (258,23 euri) a lire 31.000.000 (1549,37 euri).

3. Chi ospita all'interno delle case per ferie soggetti diversi da quelli previsti nell'autorizzazione di cui all'articolo 52 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 (129,11 euri) a lire 600.000 (309,87 euri).

4. Chi somministra alimenti e bevande in violazione delle prescrizioni del presente capo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 (103,29 euri) a lire 1.000.000 (516,46 euri).

5. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (258,23 euri) a lire 3.000.000 (1.549,337 euri):

- a) chi pubblicizza con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello attribuito;
- b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento per il tipo di struttura.

6. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

CAPO III

STABILIMENTI BALNEARI

ARTICOLO 69

Stabilimenti balneari

1. Sono stabilimenti balneari le strutture poste sulla riva del mare, di laghi o di fiumi attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.

2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attivita' connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e termali, le attivita' sportive e la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

3. Gli stabilimenti sono classificati con un numero di stelle marine da uno a tre in relazione ai requisiti fissati nel regolamento di attuazione. Si applicano a tal fine gli articoli 35 e 36.

ARTICOLO 70

Obblighi amministrativi

1. L'apertura di stabilimenti balneari e' soggetta ad autorizzazione secondo quanto stabilito nel regolamento di attuazione.

2. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai Comuni. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione degli stabilimenti balneari.

3. Comuni e Province sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni concernenti lo svolgimento delle rispettive funzioni.

ARTICOLO 71

Compiti di vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell'ambito delle rispettive competenze.

ARTICOLO 72

Sanzioni amministrative

1. Chi gestisce uno stabilimento balneare sprovvisto della relativa autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 (516,96 euri) a lire 6.000.000 (3098,74 euri).

2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500.000 (258,234 euri) a lire 3.000.000 (1549,37 euri):

- a) chi pubblicizzi mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello attribuito;
- b) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, ometta di dichiarare tale circostanza in occasione della comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del Titolo II capo IV.

CAPO IV

Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari

ARTICOLO 73

Oggetto

1. Il presente capo disciplina la comunicazione e la pubblicita' dei prezzi dei servizi e delle caratteristiche delle strutture turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari, in seguito tutti denominati strutture, ai fini della trasparenza dei prezzi e delle prestazioni, nonche' della loro verificabilita' da parte degli utenti.

ARTICOLO 74

Attribuzione di funzioni

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dalle Province.

ARTICOLO 75

Modalita' e contenuti della comunicazione

1. I titolari o i gestori comunicano alla Provincia i prezzi dei servizi, nonché le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture.

2. La comunicazione è redatta in conformità del modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, contenente la descrizione delle caratteristiche della struttura, l'elencazione delle attrezzature, dei servizi ed i relativi prezzi.

ARTICOLO 76

Termine di presentazione della comunicazione

1. Ai titolari o gestori delle strutture ricettive è fatto obbligo di comunicare entro il 1 ottobre di ogni anno i prezzi massimi che intendono praticare dal 1 gennaio dell'anno successivo. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati è anticipata al 1 dicembre dell'anno in corso.

2. Ai titolari o gestori degli stabilimenti balneari è fatto obbligo di comunicare, entro il 1 marzo di ogni anno, i prezzi che intendono praticare dal 1 giugno dello stesso anno, nonché le caratteristiche delle strutture. Non vi è obbligo di comunicazione in relazione ai prezzi o alle caratteristiche che non siano variati rispetto alla comunicazione precedente.

3. Entro il termine di cui al comma 2, i titolari o gestori delle strutture ricettive hanno facoltà di presentare una comunicazione suppletiva dei prezzi che intendono praticare dal 1 giugno, se variati in aumento.

4. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro la data di inizio dell'attività.

5. In caso di cessione della struttura, il titolare o gestore subentrante deve trasmettere alla Provincia la comunicazione dei prezzi solo in caso di variazione di quanto comunicato dal gestore uscente.

6. I titolari o i gestori delle strutture, in occasione di ristrutturazioni che comportino sostanziali variazioni dei servizi offerti, possono effettuare contestualmente alla dichiarazione di nuova classificazione, la comunicazione alla Provincia di nuovi prezzi da praticare in conseguenza dell'attribuzione del nuovo livello di classificazione.

ARTICOLO 77

Informazioni

1. La Provincia trasmette in via telematica, secondo le istruzioni tecniche fornite dai competenti uffici regionali, alla Regione e all'E.N.I.T., entro il 30 novembre di ogni anno, le comunicazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture presentate entro il 1 ottobre, nonché entro il 30 aprile, le comunicazioni suppletive presentate entro il 1 marzo.

ARTICOLO 78

Pubblicità dei prezzi e informazioni all'interno dell'esercizio

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura deve essere tenuta esposta e perfettamente visibile, anche senza esplicita richiesta del cliente, una tabella secondo il modello

approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, riepilogativa dei prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso, nonché delle caratteristiche della struttura, conformi all'ultima comunicazione.

2. In ogni camera o unità abitativa delle strutture ricettive deve essere esposto, in luogo ben visibile, un cartellino contenente le informazioni relative al prezzo massimo del pernottamento ed ai servizi offerti nell'anno in corso, redatto secondo il modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale.

3. Le informazioni sulle caratteristiche delle strutture, diffuse con qualsiasi mezzo, devono essere conformi ai dati comunicati alla Provincia in base alle disposizioni del presente testo unico.

4. La pubblicizzazione con qualsiasi mezzo, di offerte che praticano prezzi inferiori a quelli comunicati deve riportare chiaramente il periodo di validità, nonché le eventuali condizioni relative ai soggetti destinatari delle offerte stesse. In assenza di tali indicazioni l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno.

5. Il trattamento di pensione o di mezza pensione è erogato esclusivamente previa richiesta del cliente, al momento della prenotazione o contestualmente all'arrivo presso la struttura.

ARTICOLO 79

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalla Provincia.

ARTICOLO 80

Sanzioni amministrative

1. Chi effettui la comunicazione incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variare rispetto alle precedenti comunicazioni è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 (51,56 euri) a lire 600.000 (309,87 euri).

2. Chi non espone la tabella o la espone in modo non perfettamente visibile, nonché chi compili la stessa in modo incompleto rispetto al modello regionale ovvero in contrasto con quanto comunicato alla Provincia è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 300.000 (154,94 euri) a lire 1.800.000 (929,62 euri). La sanzione è ridotta della metà nel caso della mancata esposizione o della esposizione non completamente visibile o della compilazione incompleta, ovvero in contrasto con quanto comunicato alla Provincia, del cartellino di cui all'articolo 78, comma 2.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 600.000 (309,87 euri) a lire 3.600.000 (1859,24 euri):

- a) chi espone prezzi superiori a quelli comunicati;
- b) chi viola le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 3 e comma 4.

4. Chi applica prezzi superiori a quelli comunicati e' soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1.000.000 (516,46 euri) a lire 6.000.000 (3098,74 euri).

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.

ARTICOLO 81

Osservatorio regionale dei prezzi e delle strutture ricettive

1. Al fine di disporre di un quadro completo e costante sull'andamento dei prezzi dell'offerta ricettiva e' istituito l'Osservatorio regionale dei prezzi e delle strutture ricettive. La Regione istituisce l'Osservatorio previo coinvolgimento delle associazioni di categoria del settore, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni per la tutela dei consumatori e con la partecipazione delle Province.

2. Per l'operativita' dell'Osservatorio, la Regione si avvale delle Province, delle APT, delle associazioni di categoria del settore, dei consorzi costituiti tra imprese ricettive piu' rappresentativi e delle associazioni per la tutela dei consumatori.

3. Il Consiglio regionale definisce le modalita' di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio.

4. Alle spese necessarie per l'Osservatorio si fa fronte utilizzando gli stanziamenti previsti dal piano regionale dello sviluppo economico di cui all'articolo 8 della LR 87/1998.

CAPO V

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

SEZIONE I

Definizione e attivita'

ARTICOLO 82

Definizione e attivita' delle agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo (di seguito definite agenzie di viaggio) le imprese che esercitano le seguenti attivita' tipiche:

- a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;
- b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico;
- c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese di cui alla lettere a) e b) e di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico.

2. Nell'esercizio delle attivita' tipiche di produzione, organizzazione, vendita ed intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV.), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonche' ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 111 "Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti 'tutto compreso'"; le agenzie di viaggio svolgono altresì, ai sensi della medesima CCV. e del DLgs 111/1995, singole attività preparatorie e successive, connesse e finalizzate alla stipula e alla esecuzione dei contratti di viaggio.

3. Rientrano tra le attività delle agenzie di viaggio:

- a) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero;
- b) l'organizzazione e realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e visite guidate di città;
- c) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altri tipi di trasporto;
- d) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
- e) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive di cui all'articolo 6 della l. 217/1983, ovvero la vendita di buoni di credito per i servizi suindicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
- f) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi.

4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lett. a) possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 92 purché si tratti di viaggi collettivi "tutto compreso", organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 90.

ARTICOLO 83

Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività

1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio sono necessari i seguenti requisiti personali, strutturali e professionali:

- a) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, da parte del titolare, ovvero del rappresentante legale e della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia se diversa dal titolare o dal rappresentante legale;
- b) requisiti strutturali di cui all'articolo 85;
- c) requisito professionale di cui all'articolo 88.

2. È inoltre necessario che sia stato assolto l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 86;

3. La denominazione dell'agenzia non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, né essere quella di Regioni o Comuni italiani.

ARTICOLO 84

Denuncia di inizio di attività

1. L'apertura di agenzie di viaggio è subordinata ad una denuncia di inizio di attività ai sensi dell'articolo 58 e

seguenti della LR 9/1995 che deve essere presentata alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia, attestante il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi.

2. Nelle agenzie di viaggio devono essere esposte in modo ben visibile copia della denuncia di inizio di attivita' ed ogni comunicazione di cui ai commi 3 e 5.

3. Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale della societa', alla sede, comporta l'immediata comunicazione alla Provincia.

4. Ogni variazione relativa all'attivita' esercitata tra quelle di cui all'articolo 82, comma 1, comporta l'obbligo di una nuova denuncia di inizio di attivita'.

5. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie gia' legittimate ad operare non e' soggetta a denuncia di inizio di attivita', ma a comunicazione alla Provincia ove e' ubicata, nonche' alla Provincia alla quale e' stata inviata la denuncia di inizio attivita', se ubicata in Toscana. La Provincia, negli stessi termini della denuncia di inizio di attivita', verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 85.

6. Le agenzie che svolgono attivita' stagionali devono concludere soltanto contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si svolgono integralmente, durante i periodi di apertura della agenzia medesima.

SEZIONE II

Norme in materia di esercizio dell'attivita' e tutela dell'utente

ARTICOLO 85

Requisiti strutturali

1. Le agenzie di viaggio che esercitano la vendita diretta al pubblico devono possedere locali indipendenti ed escludenti altre attivita'.

2. E' fatto divieto alle agenzie di viaggio che non effettuano la vendita diretta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne devono comunque contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.

ARTICOLO 86

Garanzia assicurativa

1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilita' civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonche' a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV.) di cui alla L. 1084/1997, nonche' dal DLgs 111/1995.

2. Le polizze assicurative sono stipulate secondo lo schema tipo approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale, nel quale sono indicate, tra l'altro, le specifiche clausole volte ad assicurare la piu' sollecita liquidazione del

risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio.

ARTICOLO 87

Chiusura temporanea dell'agenzia

1. Non e' consentita la chiusura dell'agenzia di viaggio per un periodo superiore a otto mesi consecutivi.

2. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, ne deve informare la Provincia indicando i motivi e la durata della chiusura.

3. In ogni caso l'agenzia non puo' procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati, ovvero fino a quando devono ancora svolgersi i viaggi da essa venduti.

SEZIONE III

Requisiti professionali per l'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio

ARTICOLO 88

Requisiti professionali per l'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio

1. La persona fisica titolare di agenzia di viaggio e turismo o il rappresentante legale in caso di societa' o in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 9 della l. 217/1983.

2. Il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 9 della l. 217/83, e' attestato dal ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

- a) sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4 del DLgs 392/1991;
- b) superamento dell'esame di cui all'articolo 89 o l'equivalente esame previsto dalle leggi delle altre Regioni.

3. I requisiti professionali devono essere posseduti al momento della denuncia dell'apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.

4. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), i titolari individuali di agenzia di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettiva attivita' lavorativa in agenzia di viaggio in modo continuativo ed esclusivo sono equiparati ai dirigenti o ai dipendenti di cui al DLgs 392/1991, sulla base dell'attivita' svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.

5. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), i lavoratori subordinati che abbiano svolto attivita' continuativa ed esclusiva presso agenzie di viaggio e turismo con responsabilita' di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo livello o secondo livello in base al contratto collettivo di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al DLgs 392/1991.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalita' necessarie a comprovare le attivita' di cui ai commi 4 e 5.

7. Qualora l'attivita' della persona preposta alla direzione tecnica di una agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, o venga definitivamente a cessare, il titolare e' tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia competente per territorio, provvedendo contestualmente alla designazione di altra persona in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.

8. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attivita' lavorativa con carattere di esclusivita' in una sola agenzia.

ARTICOLO 89

Esame di idoneita'

1. Possono presentare la domanda per sostenere l'esame di idoneita', coloro che intendono acquisire l'idoneita' professionale; in tal caso, la domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione di designazione da parte di un titolare di agenzia di viaggio o di un rappresentante legale delle associazioni di cui all'articolo 90. Possono altresì presentare la domanda per sostenere l'esame di idoneita' coloro che intendono aprire una nuova agenzia di viaggio ovvero i rappresentanti legali delle associazioni di cui all'articolo 90.

2. Per l'ammissione all'esame di idoneita' e' necessario che il candidato risulti in possesso del diploma di scuola media superiore.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le materie d'esame e determina le modalita' per l'effettuazione delle prove.

4. La Provincia espleta le prove d'esame almeno ogni quattro mesi, qualora vi siano domande pendenti.

5. Per l'ammissione all'esame e' dovuto un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti con provvedimento della Provincia.

6. La Provincia rilascia a chi abbia superato positivamente l'esame un attestato di idoneita'.

SEZIONE IV

Associazioni senza scopo di lucro e uffici di biglietteria

ARTICOLO 90

Albo delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi

1. E' istituito presso il competente ufficio della Giunta regionale l'albo delle associazioni senza scopo di lucro a carattere regionale, o nazionale con rappresentanza sul territorio regionale, che possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attivita' di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale le

associazioni senza scopo di lucro con finalita' ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attivita' continuativa; dette associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti.

3. Le associazioni che intendono essere iscritte all'albo regionale devono presentare domanda al competente ufficio della Giunta regionale, nella quale sia specificato:

- a) la sede legale dell'associazione;
- b) le complete generalita' del legale rappresentante dell'associazione;
- c) il possesso dei requisiti di cui al comma 2 che costituiscono titolo per l'iscrizione all'albo.

4. Alla domanda deve essere allegato lo statuto dell'associazione.

5. Le associazioni gia' iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 2, comma 7, della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36 "Promozione e sviluppo dell'associazionismo", nonche' le organizzazioni iscritte al registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato", sono iscritte all'albo regionale di cui al comma 1 dietro presentazione di una domanda in cui sia specificato solo il possesso del requisito di cui al comma 2 lettera c).

6. L'iscrizione all'albo decorre dal sessantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

7. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle associazioni iscritte all'albo regionale. A tal fine la domanda di cui al comma 3 deve essere integrata con l'elenco delle articolazioni territoriali accreditate e con l'indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse.

8. Le insegne poste all'ingresso, degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attivita' devono contenere l'indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell'associazione.

ARTICOLO 91

Esercizio dell'attivita' di organizzazione di viaggio

1. I soggetti di cui all'articolo 90 sono tenuti a dare preventiva comunicazione dell'inizio delle proprie attivita' disciplinate dalle norme contenute nel presente capo alla Provincia nel cui territorio e' situata la sede dell'organismo regionale o dell'articolazione territoriale, specificando:

- a) le complete generalita' nonche' il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 11 del TUL.p.s. approvato con RD 773/1931, e successive modificazioni, della persona che assume la responsabilita' organizzativa delle attivita';
- b) le attivita' che si intendono esercitare.

2. La comunicazione deve altresì contenere la menzione dell'avvenuta stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 86, per la copertura di rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività indicate nella comunicazione medesima. La Provincia accerta d'ufficio l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 90 comma 1. La Provincia accerta altresì il possesso dei requisiti professionali della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività, secondo le modalità stabilite all'articolo 88.

3. I soggetti di cui all'articolo 90 sono tenuti a dare comunicazione immediata alla Provincia competente per territorio di ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1.

4. Il responsabile organizzativo delle attività deve risultare in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 88. Tale soggetto è responsabile organizzativo anche delle attività esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali di cui all'articolo 90, comma 7; l'attività del responsabile organizzativo, che può essere svolta da un socio, è incompatibile con l'attività di responsabile organizzativo di altra associazione. Al responsabile organizzativo non si applica il disposto dell'articolo 88, comma 8.

5. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV.) ratificata e resa esecutiva con L. 104/1977, nonché ai sensi del d.lgs 111/1995.

ARTICOLO 92

Organizzazione occasionale di viaggi

1. L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque nell'arco di un anno solare ed abbiano durata media non superiore a dieci giorni.

2. Il predetto numero di iniziative può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché, nell'arco dell'anno solare, sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.

3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa, secondo lo schema tipo definito dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale. Il soggetto organizzatore è altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa alla Provincia, specificando, tra l'altro, l'assenza di scopo di lucro della iniziativa, le generalità del responsabile e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 91 comma 1 lettera a).

4. La Provincia esercita la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo, sospende l'effettuazione dell'iniziativa quando non sia stato osservato l'obbligo della stipula dell'assicurazione.

ARTICOLO 93

Uffici di biglietteria

1. Non e' soggetta alle norme contenute nel presente capo l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonche' delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Toscana, purché l'attivita' delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 83.

2. Non sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente capo gli uffici la cui attivita' si limiti alla vendita di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico.

SEZIONE V

Vigilanza e sanzioni

ARTICOLO 94

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalla Provincia.

ARTICOLO 95

Sospensione e cessazione dell'attivita'

1. Qualora venga meno uno o piu' requisiti strutturali, o manchi la garanzia assicurativa di cui all'articolo 86, la Provincia dispone la sospensione dell'attivita' di agenzia di viaggio per un periodo massimo di sei mesi, se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine stabilito nella diffida stessa.

2. La Provincia dispone la cessazione dell'attivita' nei seguenti casi:

- a) qualora alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si sia ottemperato quanto previsto nella diffida;
- b) qualora venga meno alcuno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attivita'.

3. La Provincia sospende lo svolgimento delle attivita' di organizzazione di viaggi da parte delle associazioni di cui all'articolo 90 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato il venir meno della copertura assicurativa di cui all'articolo 91 comma 2, l'associazione non provveda a ricostituirla entro il termine stabilito dalla Provincia.

4. La Provincia dispone la cessazione dell'attivita' di organizzazione di viaggio qualora non si sia provveduto alla ricostituzione della copertura assicurativa entro il periodo di sospensione.

ARTICOLO 96

Sanzioni amministrative

1. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.900 (774,69 euri) a lire 9.000.000 (4648,11 euri):

- a) chiunque esercita l'attivita' di agenzia di viaggio senza aver fatto la denuncia di inizio di attivita' di cui all'articolo 84;
- b) chiunque contravviene all'obbligo di stipulare la garanzia assicurativa di cui all'articolo 86;
- c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 90 che effettua le attivita' ivi consentite in favore di non associati, ovvero contravviene all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all'articolo 91, comma 2.

2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (258,23 euri) a lire 3.000.000 (1549,37 euri):

- a) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme di cui all'articolo 9 del DLgs 111/1995;
- b) colui che non presta effettivamente la propria esclusiva attivita' presso l'agenzia di viaggio di cui risulti essere titolare, o, in sua vece, preposto alla direzione tecnica ai sensi dell'articolo 83 comma 1 lettera a), ovvero il responsabile organizzativo che viola le norme di cui all'articolo 91, comma 5;
- c) l'associazione, iscritta all'albo di cui all'articolo 90 che effettua le attivita' ivi consentite senza la preventiva comunicazione alla Provincia prevista, all'articolo 91;
- d) il soggetto organizzatore di cui all'articolo 92 che contravviene agli obblighi ivi previsti;
- e) chi contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 85, comma 2;
- f) chi contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 84 commi 2 e 6; dall'articolo 87; dall'articolo 90 comma 8.

3. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

SEZIONE VI

Norme transitorie

ARTICOLO 97

Norme transitorie

1. Gli esami di idoneita' di cui all'articolo 89 continuano ad essere espletati dalla Regione Toscana per un anno dall'entrata in vigore del presente testo unico.

2. I depositi cauzionali di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 febbraio 1994, n. 16, "Nuove norme in materia di disciplina delle attivita' di organizzazione di viaggi" che non siano stati ancora svincolati, a seguito dell'operativita' del Fondo nazionale di garanzia, di cui all'articolo 21 del d.lgs 111/1995, vengono svincolati dalle Province entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico.

TITOLO III

LE PROFESSIONI DEL TURISMO

CAPO I

GUIDA TURISTICA

SEZIONE I

Definizione e attivita'

ARTICOLO 98

Definizione dell'attivita' di guida turistica

1. E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonche' le risorse produttive del territorio.

2. L'esercizio dell'attivita' e' consentito:

- a) negli ambiti provinciali per i quali e' stata conseguita l'abilitazione;
- b) senza limiti territoriali, nella specializzazione in particolari settori tematici, ove la stessa guida turistica abbia conseguito l'ulteriore abilitazione;
- c) per la visita di musei, gallerie, opere d'arte, ville, scavi archeologici per i quali sia stata conseguita ulteriore specifica abilitazione.

3. Qualora la guida turistica consegua l'abilitazione in tutti gli ambiti provinciali, assume il titolo di "Guida della Toscana".

ARTICOLO 99

Requisiti per l'esercizio della professione

1. Per l'esercizio della professione e' necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di scuola media superiore;
- b) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 101 ed il superamento dei relativi esami;
- c) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Per l'esercizio della professione di guida turistica e' necessario presentare al Comune di residenza una denuncia di inizio di attivita', ai sensi dell'articolo 58 e seguenti della LR 9/1995, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.

3. I non residenti che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, intendono svolgere l'attivita' di guida turistica in Toscana, possono presentare la denuncia ad un Comune della Regione nel quale abbiano eletto domicilio.

4. Il Comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia. La tessera reca l'indicazione degli ambiti territoriali e delle specializzazioni per le quali e' stata conseguita l'abilitazione, nonche' l'eventuale indicazione del titolo di cui all'articolo 98, comma 3.

5. In caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbia ricevuto la denuncia di inizio di attivita' trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo Comune di residenza.

6. La guida turistica e' tenuta a comunicare al Comune di residenza l'eventuale cessazione della propria attivita'.

ARTICOLO 100

Esenzioni

1. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:

- a) ai dipendenti di enti pubblici che svolgono le attività disciplinate dalla presente legge per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente e nell'ambito di iniziative da esso promosse e realizzate, muniti di documento di riconoscimento quali dipendenti;
- b) alle attività didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado o svolte nell'ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale;
- c) a chi, su incarico del Comune e munito della relativa attestazione, in ragione di conoscenze specialistiche di cui abbia notoriamente possesso, svolga, volontariamente senza scopo di lucro, attività divulgativa del patrimonio di interesse turistico-culturale esistente nel territorio del medesimo Comune.

2. I soggetti che operano in base alle esenzioni di cui al presente articolo non possono fregiarsi della qualifica di guida turistica.

ARTICOLO 101

Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione

1. La Provincia, quale ente delegato alla formazione professionale, organizza corsi di qualificazione professionale, di aggiornamento e di specializzazione per guide turistiche, ai sensi della LR 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" e successive modificazioni. Tali corsi possono essere organizzati anche mediante conversione con enti, istituti scolastici ed associazioni competenti nei settori disciplinati dal presente capo.

2. I corsi di qualificazione devono assicurare la formazione teorica e pratica della guida turistica, con l'acquisizione di conoscenze sull'ambito o sugli ambiti territoriali provinciali. Si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualificazione. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola media superiore e alla dimostrazione della conoscenza di almeno una lingua straniera.

3. I corsi di aggiornamento sono obbligatori ogni cinque anni di attività ed hanno, di norma, per oggetto, le stesse materie dei corsi di qualificazione e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza.

4. Il mancato conseguimento dell'attestato di frequenza per oltre tre anni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, comporta la decadenza dall'abilitazione all'esercizio della professione.

5. La guida turistica che si trovi nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio, a causa di malattia o di altro comprovato motivo di forza maggiore, è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento.

6. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'ampliamento delle competenze e all'approfondimento delle conoscenze;

comprendono la specializzazione su specifici siti museali e in particolari settori tematici; si concludono con un esame e il rilascio del relativo attestato di specializzazione. I corsi hanno valenza di tipo regionale e sono organizzati e pubblicizzati anche in coordinamento tra le Province.

ARTICOLO 102

Modalita' e contenuti dei corsi di qualificazione

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i soggetti competenti nei settori disciplinati dalle norme contenute nel presente capo e le organizzazioni dei consumatori, sono determinate la composizione della commissione, le materie oggetto dei corsi di qualificazione, il numero delle ore, le modalita' di accesso, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi ove non finanziati dal Fondo sociale europeo.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1, sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione per coloro che dimostrino, mediante il possesso di idonei titoli di studio e di formazione, di aver gia' acquisito le conoscenze relative a materie che formano oggetto del corso.

ARTICOLO 103

Integrazioni dell'abilitazione professionale

1. Le guide turistiche gia' in possesso di abilitazione possono estendere l'esercizio della professione ad ulteriori lingue straniere. In tal caso possono chiedere di essere sottoposte ad esame nell'ambito degli esami finali dei corsi di cui all'articolo 101. A tal fine, la commissione d'esame e' integrata con esperti.

2. Le guide turistiche gia' in possesso di abilitazione possono estendere l'esercizio della professione ad altri ambiti territoriali provinciali, frequentando il relativo corso di qualificazione limitatamente agli insegnamenti specifici relativi a tali ambiti territoriali.

3. La Provincia rilascia apposita certificazione di abilitazione a chi abbia superato l'esame di cui al comma 1.

ARTICOLO 104

Pubblicita' dei prezzi

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali delle guide turistiche deve contenere i relativi prezzi.

2. E' vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

ARTICOLO 105

Ingresso gratuito

1. Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprieta' della Regione e degli enti locali.

SEZIONE II

Vigilanza e sanzioni

ARTICOLO 106

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dai Comuni.

ARTICOLO 107

Sanzioni amministrative

1. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 (516,46 euri) a lire 5.000.000 (2582,28 euri):

- a) chiunque esercita l'attivita' professionale di guida turistica senza aver provveduto alla denuncia di inizio di attivita';
- b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 che, per lo svolgimento della propria attivita', si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (258,23 euri) a lire 2.500.000 (1291,14 euri):

- a) la guida turistica che esercita al di fuori degli ambiti per cui ha conseguito l'abilitazione;
- b) chiunque, beneficiando delle esenzioni di cui all'articolo 100, comma 1, viola il disposto dell'articolo 100, comma 2;
- a) la guida turistica che contravviene al divieto di cui all'articolo 104, comma 2.

3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 (103,29 euri) a lire 1.000.000 (516,46 euri):

- a) la guida turistica che contravviene al disposto dell'articolo 104, comma 1;
- b) la guida turistica che esercita in una lingua per la quale non ha conseguito l'abilitazione.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

5. Il Comune, nei casi di cui alla lettera b) del comma 1, alla lettera b) del comma 2, che assumano particolare gravita' oppure siano reiterati nell'anno, puo' sospendere l'attivita' fino ad un massimo di trenta giorni.

ARTICOLO 108

Divieto di prosecuzione dell'attivita'

1. La prosecuzione dell'attivita' professionale di guida turistica e' impedita dal Comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'.

2. In tal caso e' ritirata la tessera di riconoscimento.

SEZIONE III

Norme transitorie

ARTICOLO 109

Norme transitorie

1. Le guide turistiche in possesso di autorizzazione ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 80 "Disciplina delle professioni di guida turistica, accompagnatore, turistico e interprete turistico", abilitate per singoli ambiti territoriali,

mantengono l'esercizio dell'attività in tali ambiti territoriali. Le guide turistiche in possesso di autorizzazione per uno dei due ambiti territoriali della provincia di Firenze, possono estendere l'esercizio della professione all'intero territorio provinciale, frequentando il relativo corso di qualificazione; a tal fine si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 103, comma 2.

2. La frequenza ai corsi di preparazione all'esame di idoneità per guida turistica organizzati dalle Province ai sensi della LR 80/1995 dà diritto all'esonero dalla frequenza del corso di qualificazione di cui all'articolo 101, fermo restando l'obbligo del superamento dell'esame.

3. Eventuali corsi di preparazione all'esame di idoneità la cui frequenza sia già iniziata al momento dell'emanazione del presente testo unico possono essere integrati in base al provvedimento di cui all'articolo 102 comma 1.

CAPO II ACCOMPAGNATORE TURISTICO

SEZIONE I Definizione e attività

ARTICOLO 110 Definizione dell'attività di accompagnatore turistico

1. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale od estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa.

ARTICOLO 111 Requisiti per l'esercizio della professione

1. Per l'esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso di titolo di studio o di formazione professionale o di idoneità compreso fra quelli indicati all'articolo 112.
- b) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico è necessario presentare al Comune di residenza una denuncia di inizio di attività, ai sensi dell'articolo 58 e seguenti della LR 9/1995, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.

3. Il Comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia.

4. In caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbia ricevuto la denuncia di inizio di attivita' trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo Comune di residenza.

5. Possono esercitare l'attivita' di accompagnatore turistico in Toscana i cittadini italiani o di altri stati membri dell'Ue non residenti in Toscana che risultano autorizzati all'esercizio della professione ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza o della legislazione regionale in materia.

6. L'accompagnatore turistico e' tenuto a comunicare al Comune di residenza l'eventuale cessazione della propria attivita'.

ARTICOLO 112

Titoli

1. Per lo svolgimento dell'attivita' di accompagnatore turistico, e' richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di maturita' di istituto tecnico o professionale per il turismo;
- b) diploma di liceo linguistico;
- c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;
- d) diploma di laurea in lingue;
- e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori;
- f) diploma di laurea in lettere.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, per l'attivita' di accompagnatore turistico e' richiesto il possesso del relativo attestato di qualifica, riconosciuto ai sensi delle legislazioni regionali vigenti.

3. E' altresì riconosciuto valido, per lo svolgimento dell'attivita' di accompagnatore turistico, il possesso della idoneita' conseguita ai sensi delle legislazioni regionali vigenti.

ARTICOLO 113

Pubblicita' dei prezzi

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici deve contenere i relativi prezzi.

2. E' vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

SEZIONE II

Vigilanza e sanzioni

ARTICOLO 114

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dai Comuni.

ARTICOLO 115

Sanzioni amministrative

1. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 (516,46 euri) a lire 5.000.000 (2582,28 euri):

- a) chiunque esercita l'attivita' professionale di accompagnatore turistico senza aver provveduto alla denuncia di inizio di attivita';
- b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 che, per lo svolgimento della propria attivita', si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (258,23 euri) a lire 2.500.000 (1291,14 euri) l'accompagnatore turistico che contravviene al divieto di cui all'articolo 113, comma 2.

3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 (103,29 euri) a lire 1.000.000 (516,46 euri) l'accompagnatore turistico che contravviene al disposto dell'articolo 113, comma 1.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

5. Il Comune, nei casi di cui ai commi 1 e 2, che assumano particolare gravita' oppure siano reiterati nell'anno, puo' sospendere l'attivita' fino ad un massimo di trenta giorni.

ARTICOLO 116

Divieto di prosecuzione dell'attivita'

1. La prosecuzione dell'attivita' professionale di accompagnatore turistico e' impedita dal Comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'.

2. In tal caso, e' ritirata la tessera di riconoscimento.

ARTICOLO 117

Norma transitoria

1. Restano in vigore, fino al 28 febbraio 2001, le norme di cui alla legge regionale 9 dicembre 1999, n. 63, "Norme urgenti in materia di turismo in previsione del Giubileo dell'anno 2000".

CAPO III

GUIDA AMBIENTALE

SEZIONE I

Definizione e attivita'

ARTICOLO 118

Definizione dell'attivita' di guida ambientale

1. E' guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi quei percorsi che richiedono, comunque, l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche.

2. A seconda dell'ambiente e dei mezzi con i quali viene esercitata l'attivita', la guida ambientale assume le seguenti connotazioni, di seguito dette specialita':

- a) escursionistica;
- b) equestre;
- c) subacquea.

3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate eventuali articolazioni nell'ambito della specialita', al fine di adeguare la professione al mercato della domanda.

4. Le guide ambientali collaborano:

- a) con la Regione e gli Enti locali per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 "Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attivita' escursionistiche";
- b) con gli enti preposti alla promozione del turismo;
- c) con le istituzioni scolastiche per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale.

ARTICOLO 119

Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attivita'

1. Per l'esercizio della professione e' necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di scuola media superiore;
- b) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 121 ed il superamento dei relativi esami, ovvero abilitazione conseguita in altra Regione italiana o Stato membro della Ue, abilitazione tecnica di accompagnatore di media montagna di cui all'articolo 22 della L. 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina" limitatamente alla specialita' escursionistica;
- c) idoneita' psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla Azienda unita' sanitaria locale del Comune di residenza;
- d) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. E' inoltre necessario che sia stato assolto l'obbligo della stipula di una polizza assicurativa di responsabilita' civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per l'esercizio della professione di guida ambientale nella specialita' prescelta e' necessario presentare al Comune di residenza una denuncia di inizio attivita', ai sensi degli articoli 58 e seguenti della LR 9/1995, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle norme contenute nel presente capo.

4. I non residenti che, in possesso dei requisiti di cui il comma 1, intendano svolgere l'attivita' di guida ambientale in Toscana, possono presentare la denuncia ad un Comune della Regione nel quale abbiano eletto domicilio.

5. Il Comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia.

6. Per il proseguimento dell'attività, ogni tre anni le guide ambientali devono presentare al Comune di residenza il certificato di idoneità psico-fisica di cui al comma 1, lett. c), l'attestato di frequenza dell'apposito corso di aggiornamento di cui all'articolo 121, comma 3.

7. Nel caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbia ricevuto la comunicazione di inizio dell'attività trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo Comune.

ARTICOLO 120

Rapporti con le professioni di guida di parco e guida alpina

1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine iscritte nell'apposito albo professionale regionale di cui all'articolo 143 possono esercitare la professione di guida ambientale escursionistica.

2. Le guide di parco o di riserva naturale di cui all'articolo 21 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale", possono esercitare la professione di guida ambientale nella specialità attinente. In tal caso i corsi di formazione di cui all'articolo 21, comma 3, della LR 49/1995 devono garantire la conoscenza generale dell'intero territorio regionale.

3. I soggetti di cui al comma 2 che intendano esercitare la professione di guida ambientale devono possedere i requisiti e sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 119, fatta eccezione per il possesso dell'abilitazione professionale.

4. L'Ente gestore di parco o riserva naturale può rilasciare alle guide ambientali abilitate ai sensi del presente testo unico il titolo di guida di parco o di riserva ovvero valutare la formazione acquisita dalle guide ambientali ai fini dell'esonero parziale dai corsi di formazione di cui all'articolo 21, comma 3, della LR 49/1995.

ARTICOLO 121

Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione

1. La Provincia organizza corsi di qualificazione professionale, di aggiornamento e di specializzazione per guide ambientali, ai sensi della LR 70/1994 e successive modificazioni. Tali corsi possono essere organizzati anche mediante convenzione con enti ed associazioni competenti nei settori disciplinati dalle norme contenute nel presente capo.

2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione tecnico - pratica e teorica della guida ambientale nella singola specialità, si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio del relativo attestato. L'ammissione ai corsi di qualificazione per guida ambientale è subordinata al superamento di una prova attitudinale teorico - pratica, espletata secondo le modalità stabilite dalla Provincia.

3. I corsi di aggiornamento sono obbligatori ed hanno, di norma, per oggetto le stesse materie dei corsi di qualificazione. Tali corsi si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza.

4. Il mancato conseguimento dell'attestato di frequenza per oltre tre anni dalla data svolgimento del primo corso utile, comporta la decadenza dall'abilitazione all'esercizio della professione.

5. La guida ambientale che si trovi nella impossibilita' di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio, a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, fatta salva comunque la necessita' dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'articolo 119, comma 1 lettera c), e' tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento.

6. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'ampliamento delle competenze e all'approfondimento delle conoscenze; comprendono l'acquisizione di nuove tecniche, l'uso di mezzi e la specializzazione su porzioni di territorio. Sono riservati a coloro che gia' esercitano l'attivita' di guida ambientale e si concludono con un esame e con rilascio di un attestato.

ARTICOLO 122

Modalita' e contenuti dei corsi

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti i soggetti competenti nei settori disciplinati dalle norme contenute nel presente capo e le organizzazioni dei consumatori, determina le materie oggetto dei corsi di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento, il numero delle ore, le modalita' di accesso, la composizione della commissione esaminatrice, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi, ove non siano finanziati dal Fondo sociale europeo.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1, sono determinati eventuali casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di avere gia' acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

ARTICOLO 123

Obblighi professionali

1. Le guide ambientali devono garantire lo svolgimento dell'escursione nella massima sicurezza per i propri clienti graduando la difficulta' dei percorsi alle effettive capacita' degli stessi, secondo le norme deontologiche richiamate nell'ambito dei corsi di formazione professionale.

ARTICOLO 124

Pubblicita' dei prezzi

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali deve contenere relativi prezzi.

2. E' vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

SEZIONE II

Vigilanza e sanzioni

ARTICOLO 125

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l'applicazione

delle sanzioni, sono esercitate dai Comuni.

ARTICOLO 126

Sanzioni amministrative

1. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 (516,46 euri) a lire 5.000.000 (2582,28 euri):

- a) chiunque esercita l'attivita' professionale di guida ambientale senza aver provveduto alla denuncia di inizio di attivita';
- b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 che, per lo svolgimento della propria attivita', si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (258,23 euri) a lire 2.500.000 (1291,14 euri) la guida ambientale che contravviene al divieto di cui all'articolo 124, comma 2.

3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 (103,29 euri) a lire 1.000.000 (516,46 euri) la guida ambientale che contravviene al disposto dell'articolo 124, comma 1;

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

ARTICOLO 127

Divieto di prosecuzione dell'attivita'

1. Fatto salvo il caso previsto dall'articolo 121, comma 5, nel caso di mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 119, comma 6, l'esercizio della professione di guida ambientale e' sospeso fino alla presentazione della documentazione e, comunque, per un periodo massimo di tre anni. Decorso tale termine massimo, il Comune vieta la prosecuzione dell'attivita'.

2. La prosecuzione dell'attivita' e' impedita dal Comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

3. In caso di sospensione o divieto di prosecuzione dell'attivita', e' ritirata la tessera di riconoscimento.

ARTICOLO 128

Norma transitoria

1. In sede di prima attuazione e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico, ai corsi di qualificazione, con esame di abilitazione finale, sono ammessi anche coloro che, privi di diploma di maturita', abbiano svolto in Toscana, per un periodo non inferiore a due anni nell'ultimo quinquennio, attivita' di cui al presente Capo, documentate fiscalmente.

CAPO IV

MAESTRO DI SCI

SEZIONE I

Definizione e attivita'

ARTICOLO 129

Definizione dell'attivita' di maestro di sci

1. E' maestro di sci, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina", chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficolta' richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

2. Le aree sciistiche ove e' prevista l'attivita' dei maestri di sci sono individuate e delimitate dalle Province, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 recante "Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati".

ARTICOLO 130

Albo professionale regionale dei maestri di sci

1. E'istituito l'albo professionale regionale dei maestri di sci, nel quale devono essere iscritti tutti i soggetti che intendono esercitare in modo stabile in Toscana la professione di maestro di sci. Si intende esercizio stabile della professione l'attivita' svolta dal maestro di sci che abbia un recapito in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni.

2. L'albo e' tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 135, sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dal successivo articolo 140.

3. L'albo professionale regionale dei maestri di sci e' suddiviso, per specialita', nelle seguenti sezioni:

- a) maestri di sci alpino;
- b) maestri di sci di fondo;
- c) maestri di sci di "snowboard".

4. L'iscrizione nell'albo professionale ha efficacia per tre anni, e' limitata alla sezione in cui il maestro e' iscritto ed e' mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneita' psico-fisica di cui all'articolo 131 comma 1, lett. a) nonche' dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 132.

ARTICOLO 131

Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Possono essere iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneita' psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda unita' sanitaria locale del Comune di residenza;
- b) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- c) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- d) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita

mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 132 ed il superamento dei relativi esami.

ARTICOLO 132

Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione

1. La Provincia organizza corsi di qualificazione e di specializzazione professionale per maestri di sci, nonché i corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 130, comma 4 ai sensi della LR 70/1994.

2. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci, prevedendo, per le materie di carattere tecnico e didattico, l'impiego di istruttori nazionali della Federazione Italiana Sport Invernali.

3. I corsi di qualificazione professionale devono assicurare la formazione tecnico - pratica e teorica del maestro di sci nella singola specialità. Essi si concludono con un esame e il rilascio del relativo attestato.

4. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale pratica.

5. I corsi di aggiornamento si riferiscono alle stesse materie di insegnamento previste per i corsi di qualificazione. L'attestato di frequenza finale viene rilasciato ai soli soggetti che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il settantacinque per cento delle ore di insegnamento.

6. Il maestro di sci che si trovi nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso, la validità dell'iscrizione nell'albo professionale, è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato ed, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 131, comma 1, lettera a).

7. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'acquisizione di particolari tecniche, sono riservati ai soggetti già iscritti all'albo professionale e si concludono con il rilascio del relativo attestato.

ARTICOLO 133

Modalità e contenuti dei corsi

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le Province, il Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 135 e le organizzazioni dei consumatori, determina le materie oggetto dei corsi di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento, il numero delle ore, le modalità di accesso, la composizione della commissione esaminatrice, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi, ove non siano finanziati dal Fondo sociale europeo. Le materie e gli argomenti dei corsi sono determinati nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione Italiana Sport Invernali.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di

parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

3. I maestri di sci già abilitati in una specialità sono esonerati dalla prova attitudinale per l'ammissione ai corsi di qualificazione per una diversa specialità.

ARTICOLO 134

Maestri di sci di altre regioni e Stati

1. I maestri di sci già iscritti negli albi Professionali di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana.

2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 131.

3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni che intendono esercitare per periodi superiori ai dieci giorni per stagione in Toscana devono darne preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare ed il periodo di attività.

4. I maestri di sci stranieri non iscritti in alcun albo regionale possono esercitare l'attività professionale in Toscana, per periodi superiori ai dieci giorni ed inferiori a trenta per stagione, previo nulla osta del Collegio regionale dei maestri di sci.

5. Il nulla osta per i cittadini di Stati non membri dell'Unione europea è subordinato al riconoscimento da parte della Federazione Italiana Sport Invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza.

6. I maestri di sci che provengono da altri Stati o da altre regioni e che accompagnano propri gruppi di allievi non sono soggetti agli obblighi di cui ai commi 3 e 4.

ARTICOLO 135

Collegio regionale dei maestri di sci

1. È istituito, quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Del Collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della Regione, nonché i maestri di sci che abbiano momentaneamente sospeso l'attività oppure l'abbiano cessata per anzianità o per invalidità, purché residenti in Toscana.

2. Sono organi del Collegio:

- a) l'assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio;
- b) il consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dalla assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);
- c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del Collegio:

- a) eleggere il consiglio direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
- c) eleggere i propri rappresentanti nel Collegio nazionale dei maestri di sci;
- d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del Collegio, su proposta del consiglio direttivo;
- e) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale, una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo del Collegio:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;
- b) vigilare sull'esercizio della professione;
- c) applicare le sanzioni disciplinari;
- d) collaborare con la Regione, oltre che con le Province, nell'organizzazione delle attivita' formative di cui agli articoli 132 e 133;
- e) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
- f) stabilire le caratteristiche e le modalita' d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci.

5. Il Consiglio regionale, su richiesta di una Regione contigua, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, puo' deliberare la trasformazione del Collegio regionale in Collegio interregionale.

ARTICOLO 136 Scuole di Sci

1. Agli effetti del presente testo unico, per scuola di sci si intende qualunque associazione o societa' cui fanno capo almeno sei maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attivita' professionale. L'organico dei maestri di sci della scuola puo' essere ridotto a quattro unita', con atto del Comune, nelle stazioni sciistiche minori. Le scuole di sci devono avere sede nelle aree sciistiche di cui all'articolo 129, comma 2.

2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilita' civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento da parte dei maestri di sci aderenti alla scuola con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il legale rappresentante di una associazione o societa' di maestri di sci che intenda istituire una scuola di sci deve trasmettere al Comune in cui intende ubicare la sede della scuola la denuncia di inizio di attivita' ai sensi degli articoli 58 e seguenti della LR 9/1995, attestante il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonche' l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve.

4. Alla denuncia di inizio attivita' deve essere allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticita' e di partecipazione effettiva dei maestri di sci alla gestione e all'organizzazione della scuola.

ARTICOLO 137

Pubblicità dei prezzi

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di maestro di sci deve contenere i relativi prezzi.
2. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.
3. E' vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

SEZIONE II

Vigilanza e sanzioni

ARTICOLO 138

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente testo unico, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza dei Comuni.
2. I Comuni provvedono ad inviare al Collegio regionale copia dei verbali di accertamento delle infrazioni riguardanti i soggetti iscritti nell'albo professionale regionale.

ARTICOLO 139

Sanzioni disciplinari

1. I maestri di sci iscritti nell'albo regionale, che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal presente testo unico o dalla legge 81/1991, sono possibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno;
- d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi e' ammesso ricorso al consiglio direttivo del Collegio nazionale, entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.

ARTICOLO 140

Vigilanza della Regione sul collegio regionale

1. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci spetta alla Giunta regionale.
2. Al fine di cui al comma 1, il presidente del Collegio regionale dei maestri di sci trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:
 - a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati della relativa documentazione;
 - b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi del presente testo unico.

3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale.

4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale; in tal caso, le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

ARTICOLO 141

Sanzioni amministrative

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 (516,46 euri) a lire 5.000.000 (2582,28 euri):

- a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 130;
- b) il maestro di sci straniero che esercita temporaneamente l'attivita' senza aver ottenuto il preventivo nulla osta di cui all'articolo 134.

2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (258,23 euri) a lire 2.500.000 (1291,14 euri) il maestro di sci che contravviene alla disposizione dell'articolo 137, comma 3; la sanzione e' raddoppiata nell'ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di sci.

3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 (103,29 euri) a lire 1.000.000 (516,46 euri):

- a) il maestro di, sci, iscritto ad albo regionale, che esercita temporaneamente l'attivita' senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 134, comma 3;
- b) il maestro di sci o le scuole di sci che violano l'articolo 137, comma 1 o comma 2.

4. L'esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.000 (774,69 euri) a lire 9.000.000 (4648,11 euri).

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

SEZIONE III

Norme transitorie

ARTICOLO 147

Norma transitoria

1. I maestri di sci gia' iscritti nell'albo professionale regionale alla data di entrata in vigore del presente testo unico e che alla stessa data abbiano frequentato corsi di specializzazione inerenti lo "snowboard" possono iscriversi alla sezione c) maestro di sci di "snowboard" dell'albo stesso, senza sottoporsi ad ulteriori corsi od esami.

CAPO V

GUIDA ALPINA

SEZIONE I

Definizione e attivita'

ARTICOLO 143

Definizione dell'attivita' di guida alpina

1. E' guida alpina, ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina", chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita':

- a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
- b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
- c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. La professione si articola in due gradi:

- a) aspirante guida,
- b) guida alpina - maestro d'alpinismo.

3. L'aspirante guida puo' svolgere le attivita' di cui al comma 1, con riferimento ad ascensioni di difficolta' non superiore al sesto grado; detto limite non sussiste nel caso che l'aspirante guida alpina faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro d'alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva.

4. L'aspirante guida puo' esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche o sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.

5. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro d'alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione. In difetto, il diritto all'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 144 decade.

6. Le guide alpine sono tenute, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

ARTICOLO 144

Albo professionale regionale delle guide alpine

1. E' istituito l'albo professionale regionale delle guide alpine nel quale devono risultare iscritti tutti i soggetti che intendono esercitare in modo stabile in Toscana la professione di guida alpina. L'albo e' distinto in due sezioni, nelle quali sono iscritte, rispettivamente, gli aspiranti guide e le guide alpine-maestri di alpinismo. L'albo e' tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale delle guide alpine di cui al successivo articolo 149, sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dall'articolo 153.

2. E' considerato esercizio stabile della professione l'attivita'

svolta dalla guida alpina che abbia un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni.

3. L'iscrizione nell'albo professionale regionale ha efficacia per tre anni ed e' mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneita' psico-fisica di cui all'articolo 145, comma 1, lettera b), nonche' dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 146.

4. La guida che si trova nella impossibilita' di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, e' tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessione dell'impedimento; in tal caso, la validita' dell'iscrizione nell'albo professionale e' prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato ed, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'articolo 145, comma 1, lettera b).

5. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale, permane la facolta' di reinscrizione allo stesso nei successivi sei anni, dietro presentazione delle certificazioni di cui al comma 3.

ARTICOLO 145

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono essere iscritti all'Albo professionale regionale delle guide alpine coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) eta' minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;
- b) idoneita' psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda Unita' Sanitaria Locale del Comune di residenza;
- b) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- d) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- e) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 146 ed il superamento dei relativi esami.

ARTICOLO 146

Corsi di qualificazione e aggiornamento

1. La Regione organizza corsi di qualificazione professionale per aspiranti guide e guide alpine-maestri di alpinismo, nonche' i corsi di aggiornamento obbligatorio di cui all'articolo 144, comma 3, ai sensi dell'articolo 17 della LR 70/1994.

2. Ai corsi di qualificazione per guide alpine-maestri di alpinismo sono ammessi unicamente gli aspiranti guida che abbiano esercitato la professione per almeno due anni.

3. L'ammissione ai corsi di qualificazione per aspiranti guida e' subordinata al superamento di una prova pratica attitudinale.

4. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 149 ed

avvalendosi del Collegio nazionale delle guide alpine di cui all'articolo 15 della L. 6/1989.

5. I corsi di aggiornamento obbligatorio di cui all'articolo 144, comma 3, terminano con il rilascio di un attestato di frequenza alle sole guide che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il settantacinque per cento delle ore di insegnamento.

ARTICOLO 147

Modalita' e contenuti dei corsi

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le Province, il Collegio regionale delle guide alpine e le organizzazioni dei consumatori, determina le materie oggetto dei corsi di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento, il numero delle ore, le modalita' di accesso, la composizione della commissione esaminatrice, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi, ove non siano finanziati dal Fondo sociale europeo.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di aver gia' acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

ARTICOLO 148

Guide alpine di altre regioni e Stati

1. Le guide alpine gia' iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana.

2. Il Collegio regionale di cui all'articolo 149 provvede all'iscrizione dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 145.

3. L'esercizio, della professione da parte di guide alpine che provengono dall'estero o da altre regioni italiane e che accompagnano loro clienti non e' subordinato all'iscrizione nell'albo.

4. L'iscrizione, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, e' subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza.

ARTICOLO 149

Collegio regionale delle guide alpine

1. E' istituito, quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide alpine; del collegio fanno parte tutti gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti nell'albo regionale, nonche' le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guida che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o per invalidita', residenti in Toscana.

2. Sono organi del collegio:

- a) l'assemblea, costituita da tutti i membri del collegio;
- b) il consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti

dall'assemblea con le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 3, lett. d);

- c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo e scelto fra le guide alpine - maestri di alpinismo componenti il consiglio stesso.

3. Spetta all'assemblea del collegio:

- a) eleggere il consiglio direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
- c) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal consiglio o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti;
- d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo.

4. Spetta al consiglio direttivo del collegio:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;
- b) vigilare sull'esercizio della professione ed applicare le sanzioni disciplinari;
- c) collaborare con la Regione e con ogni altro ente, anche ai fini della tutela dell'ambiente montano, nonche' della promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
- d) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
- e) stabilire le caratteristiche e le modalita' d'uso del distintivo di riconoscimento di guida alpina.

ARTICOLO 150

Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo

1. Agli effetti della presente legge, per scuola di alpinismo e di sci-alpinismo si intende qualunque associazione o societa' cui fanno capo almeno tre guide alpine per esercitare in modo coordinato la loro attivita' professionale.

2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilita' civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'attivita' da parte delle guide alpine aderenti alla scuola con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il legale rappresentante di una associazione o societa' di guide alpine che intenda istituire una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo deve trasmettere al Comune in cui e' ubicata la sede della scuola la denuncia di inizio attivita', ai sensi degli articoli 58 e seguenti della LR 9/1995, attestante il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonche' l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso in montagna.

4. Alla denuncia di inizio attivita' deve essere allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticita' e di partecipazione effettiva delle guide alpine alla gestione e all'organizzazione della scuola.

ARTICOLO 151

Pubblicita' dei prezzi

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di guida alpina deve contenere i relativi prezzi.

2. Le scuole di alpinismo e sci-alpinismo devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.

3. E' vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

SEZIONE II

Vigilanza e sanzioni

ARTICOLO 152

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente testo unico, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza dei Comuni.

2. I Comuni provvedono ad inviare al Collegio regionale copia dei verbali di accertamento delle infrazioni riguardanti i soggetti iscritti nell'albo professionale regionale.

ARTICOLO 153

Sanzioni disciplinari

1. Le guide alpine iscritte nell'albo regionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero dalle norme di comportamento previsto dal presente testo unico o dalla legge 6/1989, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dell'albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno;
- d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi e' ammesso ricorso al consiglio difettivo del Collegio nazionale, entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutivita' del provvedimento.

ARTICOLO 154

Vigilanza della Regione sul Collegio regionale

1. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide alpine, istituito ai sensi della presente legge, spetta alla Giunta regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presidente del Collegio regionale delle guide alpine trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:

- a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati della relativa documentazione;
- b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi del presente testo unico.

3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale.

4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale; in tal caso, le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

ARTICOLO 155

Sanzioni amministrative

1. Fermo restando quando previsto dalle norme penali, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 (516,46 euri) a lire 5.000.000 (2582, 28 euri) chiunque eserciti stabilmente, la professione di guida alpina senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'art. 144 del presente testo unico.

2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (258,23 euri) a lire 2.500.000 (1291,14 euri) la guida alpina che contravvenga alla disposizione dell'art. 151, comma 3; la sanzione e' raddoppiata nell'ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di alpinismo e sci-alpinismo.

3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 (103,29 euri) a lire 1.000.000 (516,46 euri) le guide alpine e le scuole di alpinismo e sci-alpinismo che contravvengono alle disposizioni dell'art. 151, comma 1 e comma 2.

4. L'esercizio abusivo di scuole di alpinismo e sci-alpinismo, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.000 (774,69 euri) a lire 9.000.000 (4648,11 euri).

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

TITOLO IV

ABROGAZIONI, RINVII, NORME DI SALVAGUARDIA

ARTICOLO 156

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) LR 10 gennaio 1987, n. 1 "Disciplina delle strutture ricettive extra - alberghiere" come modificata dalle leggi regionali 9 marzo 1988 n. 15, 28 gennaio 1991 n. 5 e 28 gennaio 1993 n. 4, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 158 comma 2;
- b) LR 8 febbraio 1994, n. 16 "Nuove norme in materia di disciplina delle attivita' di organizzazione di viaggi" come modificata dalle leggi regionali 10 agosto 1994 n. 63, 19 luglio 1995 n. 79, 25 gennaio 1996 n. 8;
- c) LR 19 luglio 1995, n. 80 "Disciplina delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico e interprete turistico";
- d) LR 14 novembre 1996, n. 83 "Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina"
- e) LR 77 gennaio 1997, n. 7 "Semplificazione delle procedure in materia di pubblicita' dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari" come modificata dalla LR 14 agosto 1998 n. 69;

- f) LR 30 luglio 1997, n. 54 "Disciplina della professione di guida ambientale";
- g) LR 12 novembre 1997, n. 83 "Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive" come modificata dalla LR 14 agosto 1998 n. 69;
- h) LR 14 ottobre 1999, n. 54 "Norme di riordino delle funzioni amministrative in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica locale della Regione Toscana. Istituzione delle Agenzie per il Turismo".

2. E' abrogato l'articolo 21 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 concernente "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alla Regione dal DLgs 31 marzo 1998 n. 112".

ARTICOLO 157

Norme non inserite nel testo unico che restano in vigore

1. L'attivita' escursionistica resta disciplinata dalla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17.

2. L'attivita' agrituristica e' disciplinata dalla legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76.

1. I porti e gli approdi turistici restano disciplinati dalla legge regionale 11 agosto 1997, n. 68.

3. Il sistema di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici necessari alla informazione, programmazione, promozione dell'attivita' turistica e' fornito dal sistema statistico regionale secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 2 settembre 1992, n. 43.

4. Alle attivita' di promozione turistica si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 14 aprile 1997, n. 28.

5. Resta in vigore la legge regionale 21 dicembre 1994, n. 102.

ARTICOLO 158

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico restano in vigore gli articoli 3, 7, 11 della LR 1/1987.

3. Restano in ogni caso in vigore i regolamenti attuativi delle leggi regionali abrogate all'articolo 156, anche se recano norme non conformi al testo unico.

ARTICOLO 159

Rinvii

1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a leggi nazionali e regionali si intendono riferiti anche a tutte le successive disposizioni modificative delle stesse.

ARTICOLO 160

Modifiche del testo unico

1. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

ARTICOLO 161

Norma di salvaguardia

1. Sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi, di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dal presente testo unico.

ALLEGATO A

Tabella degli Ambiti turistici

- Ambito turistico n. 1, comprendente i territori dei Comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzena e Viareggio;

- Ambito turistico n. 2, comprendente i territori dei Comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Portoazzurro, Portoferraio, Rio Marina e Rio nell'Elba;

- Ambito turistico n. 3, comprendente i territori dei Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano;

- Ambito turistico n. 4, comprendente i territori dei Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, Chiusi, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda;

- Ambito turistico n. 5, comprendente i territori dei Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio e Vinci;

- Ambito turistico n. 6, comprendente i territori dei Comuni di Campagnatico, Capalbio, Castiglion della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccastrada, Scansano, Scarlino e Sorano;

- Ambito turistico n. 7 comprendente i territori dei Comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Colle Salvetti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto;

- Ambito turistico n. 8, comprendente i territori dei Comuni di Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo,

Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri;

- Ambito turistico n. 9, comprendente i territori dei Comuni di Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme, Cascina, Castelnuovo di Sotto, Castellina Marittima, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli in Valdarno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano e Volterra;

- Ambito turistico n. 10, comprendente i territori dei Comuni di Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Siena e Sovicille;

- Ambito turistico n. 11, comprendente i territori dei Comuni di Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castelnuovo di Sopra, Castel San Niccolò, Castiglione Fibocchi, Castiglione Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Chiana, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Montemignaio, Monterchi, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Sco', Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla e Terranuova Bracciolini;

- Ambito turistico n. 12, comprendente i territori dei Comuni di Abetone, Agliana, Cutigliano, Marliana, Montale, Pistoia, Piteglio, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese e Serravalle Pistoiese;

- Ambito turistico n. 13, comprendente i territori dei Comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Galliciano, Giuncugnano, Lucca, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Basilica, Villa Collemandina, Fosciandora;

- Ambito turistico n. 14, comprendente i territori dei Comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vernio e Vaiano;

- Ambito turistico n. 15, comprendente i Comuni di Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, Roccalbenga, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.

"Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo"

NOTE

Avvertenza. Il testo delle note qui pubblicate a cura dell' Area di assistenza per la fattibilità degli atti e l'elaborazione dati del Consiglio Regionale e' stato redatto, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, della LR 15-3-1996, n. 18, Ordinamento del

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali la legge fa rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi o regolamentari qui trascritti.

Note all' articolo 2

1) Il testo dell' articolo 43 del decreto legislativo 31-3-1998, n. 112, e' il seguente:

"Art. 43
Definizioni.

1. Le funzioni amministrative relative alla materia turismo ed industria alberghiera, cosi' come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616, concernono ogni attivita' pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalita', a favore delle imprese turistiche."

2) Il testo dell' articolo 23 del DLgs 112-1998, e' il seguente:

"Art. 23
Conferimento di funzioni ai comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attivita' produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attivita' delle unita' organizzative di cui all'articolo 24, nonche' nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attivita' produttive."

3) Il testo dell' articolo 49, commi 1 e 4, del DLgs 112-1998, e' il seguente:

"Art. 49
Agevolazioni di credito.

1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a

legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.".

4) Il testo dell' articolo 44, lettera a) e lettera d), del DLgs 112-1998, e' il seguente:

"Art. 44

Funzioni e compiti conservati allo Stato.

1. Sono conservate allo Stato:

a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28-8-1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' approvato il predetto documento contenente le linee guida;

d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.".

Nota all' articolo 8

Il testo dell' articolo 4 della legge regionale 14-4-1997, n. 28, e' il seguente:

"Art. 4

Il Piano triennale della promozione economica

1. Le attività di promozione economica realizzate dalla Regione sono disciplinate da un Piano triennale approvato dal Consiglio regionale sulla base degli obiettivi del Programma regionale di sviluppo.

2. Il Piano triennale della promozione economica e' approvato entro il mese di-5-dell'anno precedente al triennio di riferimento, ha scorrevolezza annuale e puo' essere aggiornato nel corso del periodo di validita'.

3. Il Piano triennale contiene le determinazioni progettuali relative alle attività di promozione economica. Il Piano costituisce altresì la sintesi del coordinamento delle attività di promozione economica di cui agli articoli 7 e 8.

4. Il Piano triennale individua:

- a) gli scenari macroeconomici di riferimento, gli obiettivi generali dell'attivita' di promozione economica da perseguire anche attraverso l'integrazione fra i diversi settori produttivi e di terziario e la valorizzazione delle potenzialita' del sistema ambientale, culturale e produttivo della Toscana, secondo metodologie di rete;
- b) gli obiettivi specifici dell'attivita' di promozione economica riferiti ai settori produttivi dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale, dell'agricoltura e del turismo;
- c) le tipologie di azioni gestite direttamente dalla Regione;
- d) le tipologie di azioni da ammettere a cofinanziamento;
- e) le indicazioni di finanziamento relative ad ogni singola tipologia;
- f) i criteri per la selezione dei progetti da ammettere a cofinanziamento ivi comprese le modalita' di composizione, di costituzione e di funzionamento di un Comitato tecnico per la valutazione dei progetti stessi;
- g) gli strumenti ed i tempi di realizzazione degli interventi;
- h) le strategie di finanziamento delle attivita' ed i criteri di compartecipazione finanziaria dei soggetti privati alle attivita' di promozione economica gestite direttamente dalla Regione;
- i) le modalita' e gli strumenti per la valutazione dell'efficacia dei risultati conseguiti.

5. Il Piano triennale individua, altresì, i criteri, le modalita' e gli strumenti per garantire al Consiglio regionale un'informazione completa sui risultati conseguiti attraverso la realizzazione degli interventi previsti nel Programma annuale di cui all'articolo 5, così da consentire una valutazione dell'efficacia dei risultati stessi.

6. Le determinazioni del Piano triennale costituiscono direttiva consiliare alla Giunta regionale per la redazione del Programma annuale di cui all'articolo 5."

Nota all' articolo 9

Il testo degli articoli 3 e 4 della legge regionale 1-12-1998, n. 87, e' il seguente:

"Art. 3

Funzioni riservate alla Regione

1. Nelle materie di cui alla presente legge, sono riservati alla Regione, ferme restando le generali potesta' normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le sole funzioni e compiti concernenti:

- a) il concorso alla elaborazione ed alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
- b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonche', per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;
- c) attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente;
- d) il coordinamento dei sistemi informativi;
- e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dalla presente legge e dalle normative attuative della medesima.

2. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni concernenti:

- a) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive, ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 112-1998, attraverso lo sportello unico di cui all'art. 25 della presente legge;
- b) la determinazione delle modalità specifiche di formazione e di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata sul territorio regionale per quanto attiene al raccordo con gli enti locali e con i soggetti privati;
- c) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del DLgs n. 112-1998 e con le specificazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo."

"Art. 4

Funzioni conferite agli enti locali

1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi dell'art. 3 sono conferiti alle Province ed ai Comuni, secondo quanto stabilito dagli articoli successivi. Specifiche funzioni possono altresì essere delegate alle Camere di commercio.

2. Ove si renda necessaria una specificazione delle funzioni conferite agli Enti Locali ai sensi della presente legge, a ciò si provvede mediante regolamenti di esecuzione approvati dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'emanazione dei provvedimenti di individuazione e trasferimento dei beni e delle risorse alla Regione, e di contestuale decorrenza dell'esercizio delle funzioni ed i compiti conferiti, di cui all'art. 7 del DLgs n. 112-1998 ed all'art. 7 della legge n. 59-1997.

3. I regolamenti di esecuzione individuano anche le funzioni il cui esercizio può essere delegato dalle Province ai circondari, ai sensi dell'art.5 della LR n. 77-1995 e dell'art. 5 della LR n. 38-1997 recante "Istituzione del circondario Empolese Valdelsa quale circoscrizione del decentramento amministrativo". Tale individuazione tiene luogo, per ciò che concerne la Giunta regionale, dell'intesa prevista dal citato art. 5 della LR n. 77-1995.

4. I regolamenti di esecuzione disciplinano anche i procedimenti concernenti le funzioni conferite al fine di semplificare ed accelerare i procedimenti stessi nel rispetto dei criteri e principi di cui al comma 5 dell'art. 20 della legge n. 59-1997.

5. Ogni funzione amministrativa eventualmente non individuata dalla presente legge e dai relativi regolamenti di esecuzione e non riservata alla Regione ai sensi dell'art. 3, è attribuita alle Province.

6. In particolare, resta attribuita alle Province l'organizzazione di interventi per la formazione professionale degli operatori, nell'ambito del programma per la formazione professionale di cui alla LR 31-8-1994, n. 70 recante "Nuova disciplina in materia di Formazione Professionale".

7. Nelle materie di cui alla presente legge, le funzioni già regolate dalla normativa regionale vigente restano così regolate fino al riordino di cui all'art. 10.

8. In nessun caso le norme della presente legge e dei relativi regolamenti di esecuzione possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti già delegati o comunque conferiti agli enti locali dalla normativa regionale vigente."

Note all' articolo 18

1) Il testo dell' articolo 150 della legge regionale 21-8-1989, n. 51, e' il seguente:

"Art. 150

Trattamento di fine servizio

1. La Regione assicura a favore dei propri dipendenti inquadrati nel ruolo del personale regionale o dei loro aventi causa di cui all'art. 3 della legge 8-3-1968, n. 152, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti.

2. Detto trattamento, salvo quanto previsto ai successivi comma, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'ordinamento e l'attivita' del suddetto istituto.

3. Per ogni anno di servizio utile, determinato ai sensi del successivo art. 151 la misura del trattamento previdenziale e' pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento della retribuzione annua contributiva, secondo le disposizioni dell'ordinamento dell'INADEL, riferita alla data di cessazione dal servizio, ivi compresi i benefici eventualmente attribuiti in applicazione dell'art. 2 della legge 24-5-1970, n. 336, l'indennita' integrativa speciale nella misura valutata dall'INADEL per il calcolo dell'indennita' premio di servizio e la tredicesima mensilita'.

4. Ai suddetti fini, le frazioni di anno superiori a sei mesi si computano per anno intero, quelle pari o inferiori sono trascurate.

5. La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto al primo comma e quella lorda corrisposta, a titolo di indennita' premio di servizio, di indennita' di buonuscita, di indennita' di anzianita' o ad altro analogo titolo, dall'Ente presso il quale e' instaurato il rapporto previdenziale.

6. Qualora alla cessazione dal servizio il dipendente non abbia maturato il diritto alla corresponsione dell'indennita' premio di servizio, o altra indennita' di questa sostitutiva, da parte dell'INADEL, la Regione liquida in suo favore il trattamento di fine rapporto con le modalita' di cui al terzo e quarto comma, sulla base dei servizi prestati presso la

Regione e dei periodi riconosciuti utili ai sensi del successivo art. 151, del secondo comma dell'art. 2 della LR 13-8-1984, n. 52 e successive modificazioni, dell'art. 7 della LR 10-5-1982, n. 35 e dell'art. 2 della LR 7-9-1981, n. 75.

7. Nessuna liquidazione a carico della Regione compete ai dipendenti che cessano dal servizio per passaggio alle dipendenze di Enti il cui personale e' iscritto all'INADEL e all'ENPAS, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale trasferito a seguito dei processi di mobilita' coattiva da disciplinare con apposita legge.".

2) Il testo dell' articolo 32 della legge regionale 7-11-1994, n. 81, e' il seguente:

"Art. 32

Trasferimento del personale agli Enti locali

1. Il personale del ruolo unico regionale, compreso nel contingente di cui al secondo comma dell'art. 30, comandato agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate, e' trasferito, con il corrispondente posto di pianta organica ed il relativo finanziamento, agli enti medesimi, ai sensi dell'art. 32 e seguenti del decreto legislativo.

2. Sono inoltre trasferiti agli Enti locali i posti vacanti di tale contingente, con i relativi finanziamenti.

3. Gli Enti locali destinatari dei trasferimenti adeguano la propria pianta organica secondo quanto previsto dal 4 comma dell'art. 6 del DPR 3-5-1987, n. 268.

4. Il personale e' trasferito con la qualifica funzionale posseduta. Al medesimo personale continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 150 della legge regionale 21-8-1989, n. 51, con oneri a carico della Regione Toscana, che provvede direttamente all'erogazione.

5. Al personale trasferito viene corrisposto da parte dell'amministrazione regionale l'assegno di mobilita' nei termini e nelle misure di cui all'art. 22 della legge regionale 9-4-1990, n. 41.

6. Il regime pensionistico del personale trasferito e' disciplinato dall'art. 6 della legge 29-12-1988, n. 554 e dal relativo regolamento attuativo.

7. La Giunta regionale adotta d'ufficio, previo confronto con le organizzazioni sindacali e d'intesa, in ordine alla ripartizione dei posti, con gli enti interessati, i provvedimenti di trasferimento del personale e dei posti vacanti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Al termine delle operazioni di trasferimento, il contingente di cui al secondo comma dell'art. 30 e' soppresso.".

Nota all' articolo 20

Il testo dell' articolo 28 della LR 87-1998 e' il seguente:

"Art. 28

Modalita' di gestione

1. La Regione promuove e favorisce la gestione unitaria delle

proprie attivita' inerenti alla promozione economica e di quelle delle Camere di commercio e dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE), anche ai fini dell'attuazione dell'art. 3 della legge 25-3-1997, n. 68 recante "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero".

2. A tal fine, la Regione istituisce un apposito soggetto dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile quale soggetto unitario per lo svolgimento delle attivita' di promozione economica.

3. Detto soggetto, in particolare:

- a) provvede all'attivita' di gestione e di servizio alle imprese per la realizzazione delle azioni e delle iniziative previste dal programma delle attivita' di promozione economica di cui all'art. 5 della LR 14-4-1997, n. 28;
- b) promuove accordi con le Camere di commercio, nonche' con l'ICE, le Province e altri soggetti pubblici e privati per la diffusione sul territorio regionale dell'attivita' e dei servizi funzionali al processo di internazionalizzazione, collaborazione produttiva, sostegno alle esportazioni e promozione turistica;
- c) concorre al funzionamento dello sportello unico di cui all'art. 25 della presente legge.

4. La Regione promuove le opportune intese con la Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, di cui all'art. 24 del DLgs 31-3-1998, n. 143 recante "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15-3-1997, n. 59", al fine di istituire, tramite il soggetto di cui al presente articolo, lo sportello unico per l'internazionalizzazione previsto al comma 3, ultimo periodo, dello stesso art.24 del DLgs n. 143-1998."

Nota all' articolo 21

Il testo dell' articolo 6 della LR 87-1998 e' il seguente:

"Art. 6

Poteri sostitutivi

1. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sensi dell'art. 118, comma 1, Cost., la Regione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale inadempienza:

- a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione e pianificazione previsti dalla legge o da atti di programmazione e pianificazione statali o regionali;
- b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e comporti un pregiudizio finanziario a carico della Regione;
- c) consista nella mancata adozione di altri atti e la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai suoi organi istituzionali.

2. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, preso atto dell'inadempienza, diffida l'ente

a provvedere entro un congruo periodo di tempo. Trascorso inutilmente il termine assegnato, nei casi di cui al comma 1, lett. a), la Giunta regionale si sostituisce all'ente inadempiente; negli altri casi, il Presidente nomina un commissario con le procedure di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione.

3. I poteri sostitutivi che le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge attribuiscono al Comitato regionale di controllo (CORECO), su segnalazione della Giunta regionale, sono esercitati dalla Regione, con le modalita' di cui al comma 2.

4. Fuori dai casi di inadempienza, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi e d'urgenza previsti dalla legislazione vigente.".

Note all' articolo 34

1) Il testo dell' articolo 20, comma 8, della legge 15-3-1997, n. 59, recante Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e' il seguente:

"Art. 20 -

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della L. 23-8-1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie:

- a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla L. 7-8-1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla L. 24-12-1993, n. 537, e successive modificazioni;
- b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
- c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
- d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'articolo 73 del DPR 11-7-1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24-12-1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.".

2) Il testo dell' articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3-6-1998, n. 252, e' il seguente:

"Art. 2.

Validita' e ambiti soggettivi della documentazione antimafia.

3. Quando si tratta di associazioni, imprese, societa' e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

a) alle societa';

b) per le societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le societa' cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;

d) per le societa' in nome collettivo, a tutti i soci;

e) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f) per le societa' di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.".

3) Il testo degli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' il seguente:

"Art. 11. (art. 10 TU 1926)

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi e' sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorita', e a chi non puo' provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando

sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.".

"Art. 92. (art. 90 TU 1926)

Oltre a quanto e' previsto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, o contro la sanita' pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.".

4) Il testo dell' articolo 1105 del codice civile e' il seguente:

"Art. 1105
Amministrazione.

Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.

Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.

Per la validita' delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.

Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e puo' anche nominare un amministratore.".

Nota all' articolo 43

Il testo dell' articolo 25, commi 4 e 5, della legge regionale 29-10-1981, n. 79, e' il seguente:

"Art. 25
(Norme transitorie e finali)

Fermo restando quanto previsto dal 1 e dal 3 comma del presente articolo, l'autorizzazione di cui al 2 comma viene rilasciata anche ai campeggi ed ai villaggi turistici che, legittimamente autorizzati all'entrata in vigore della presente legge, non possono adeguarsi ai requisiti di cui agli allegati A e B.

Ai campeggi ed ai villaggi turistici di cui al precedente comma sara' assegnata la classificazione corrispondente, senza tenere conto dei requisiti per i quali non e' tecnicamente possibile l'adeguamento.".

Nota all' articolo 51

Il testo dell' articolo 2, comma 3, del DPR 252-1998, e' il seguente:

"Art. 2.
Validita' e ambiti soggettivi della documentazione antimafia.

3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

- a) alle società;
- b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.".

Nota all' articolo 57

Il testo dell' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9-12-1998, n. 431, e' il seguente:

"Art. 1
Ambito di applicazione.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:

- c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.".

Nota all' articolo 58

Il testo dell' articolo 1 della legge 8-10-1997, n. 352, recante Disposizioni sui beni culturali, e' il seguente:

"Art. 1
Testo unico delle norme in materia di beni culturali.

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico.

2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle che entreranno in vigore nei

sei mesi successivi;

- b) alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti.

3. Lo schema di testo unico è trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23-8-1988, n. 400.

4. Il testo unico potrà essere aggiornato, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema.

6. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, il Ministro per i beni culturali e ambientali può avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari, nonché di esperti, particolarmente qualificati nel settore, mediante affidamento di incarichi di studio; al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali."

Nota all' articolo 60

Il testo dell' articolo 58 della legge regionale 20-1-1995, n. 9, è il seguente:

"Art. 58

Denuncia in sostituzione del provvedimento

1. Nei casi in cui, ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio di un'attività privata è subordinato al rilascio di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta e altro atto amministrativo di consenso, comunque denominato, l'atto amministrativo previsto è sostituito con la denuncia di inizio dell'attività da parte dell'interessato.

2. La disposizione di cui al primo comma non si applica nei casi in cui il rilascio dell'atto amministrativo di consenso è subordinato alla sussistenza di presupposti e requisiti, il cui accertamento comporta valutazioni discrezionali, anche tecniche, da parte dell'amministrazione nonché nei casi in cui è previsto un limite o un contingente complessivo in rapporto all'attività da consentire.

3. Sono altresì escluse dalla sostituzione le concessioni edilizie e le autorizzazioni di cui alle leggi 1-6-1939, n. 1089, 29-6-1939, n. 1497 e al decreto legge 27-6-1985, n. 312, convertito con legge 8-8-1985, n. 431.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, con regolamento, individua i casi in

cui al secondo comma, relativi agli atti di consenso previsti nell'ambito di procedimenti attinenti l'esercizio di funzioni amministrative nelle materie di attribuzione regionale ovvero delegate dallo Stato alla regione, anche se i procedimenti medesimi o singole loro fasi, sono attribuite o delegate alla competenza di enti locali.".

Nota all' articolo 61

Il testo dell' articolo 5 della legge 217-1983 e' il seguente:

"Art. 5
Imprese turistiche.

Sono imprese turistiche quelle che svolgono attivita' di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.

I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11-6-1971, n. 426.

Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.

Il richiedente deve:

- a) aver raggiunto la maggiore eta', ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attivita' commerciale;
- b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
- c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18-6-1931, n. 773, e successive modificazioni;
- d) aver superato un esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di impresa.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attivita' di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda.".

Nota all' articolo 65

Il testo dell' articolo 61 della LR 9-1995 e' il seguente:

"Art. 61
Silenzio-assenso

1. Fuori dei casi di cui all'art. 58, con apposito regolamento sono individuate le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta e gli altri atti di consenso previsti dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, che si ritengono rilasciati qualora l'amministrazione non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato, per l'adozione del medesimo, ai sensi dell'art. 24.

2. Il regolamento dispone in merito ai provvedimenti di cui al primo comma, previsti nell'ambito di procedimenti inerenti l'esercizio di funzioni amministrative nelle materie di attribuzione regionale ovvero delegate dallo Stato alla regione, anche se i procedimenti medesimi, o singole loro

fasi, sono attribuite o delegate alla competenza degli enti locali.

3. L'atto di assenso formato ai sensi del primo comma, ove illegittimo, puo' essere successivamente annullato dall'amministrazione, qualora sussistano ragioni di pubblico interesse.

4. Nei casi di cui al precedente comma, ove possibile, si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 59."

Nota all' articolo 81

Il testo dell' articolo 8 della LR 87-1998 e' il seguente:

"Art. 8

Programmazione degli interventi

1. Con legge regionale da emanarsi entro il 31-12-1998 e' disciplinata la programmazione degli interventi nelle materie di cui alla presente legge.

2. La Legge, in conformita' con le disposizioni della normativa regionale in materia di programmazione e secondo le prioritaa' e gli obiettivi definiti dal PRS nonche' nel rispetto dei principi del DLgs 31-3-1998, n. 123, recante "Disposizione per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4 comma 4 lettera c) della legge 15-3-1997, n. 59", assicura:

- a) il coordinamento della programmazione regionale con quella locale;
- b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali e quelli statali e dell'Unione Europea;
- c) il raccordo della programmazione regionale con gli strumenti della programmazione negoziata;
- d) la semplificazione e lo snellimento operativo delle procedure inerenti all'attuazione degli interventi e delle azioni programmate;
- e) le modalita', secondo sistemi uniformi, per il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attivita' produttive anche sulla base delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2064-1997 della Commissione del 15-10-1997;
- f) le modalita' di monitoraggio sulla corretta applicazione delle norme, anche pattizie, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Il coordinamento della programmazione regionale con quella locale e' realizzato anche mediante un piano regionale dello sviluppo economico. Per i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali il coordinamento e' esercitato dalle Province.

4. La legge regionale di cui al presente articolo definisce altresia' le modalita' di amministrazione del Fondo unico regionale per l'industria di cui all'art. 16, prevedendo le conseguenti modifiche alla normativa regionale in materia di bilancio."

Nota all' articolo 82

Il testo dell' articolo 6 della l. 217-1983 e' il seguente:

"Art. 6

Strutture ricettive.

Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate

per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalita' in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettivita' turistica."

Note all' articolo 88

1) Il testo dell' articolo 9 della L. 217-1983 e' il seguente:

"Art. 9

Agenzie di viaggio e turismo.

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attivita' di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attivita', ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27-12-1977, n. 1084.

L'esercizio delle attivita' di cui al comma precedente e' soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:

- a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
- b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- c) conoscenza di almeno due lingue straniere.

Il rilascio dell'autorizzazione dovra', in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.

Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuita' ed esclusivita' la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.

Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni.

L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.

In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, gia' operanti sul territorio nazionale.

Non potra', in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.

Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunita' europee l'autorizzazione di cui al secondo comma e' subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58, DPR 24-7-1977, n. 616."

2) Il testo dell' articolo 4 del DLgs 392-1991, recante Attuazione della direttiva n. 82-470-CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29-12-1990, n. 428 (legge comunitaria 1990), e' il seguente:

"Art. 4
Capacita' professionale.

1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l'accesso alle attivita' di cui al presente decreto, o per l'esercizio delle stesse, e' fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio, in un altro Stato membro, delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1.

2. La certificazione deve essere rilasciata dall'autorita' od organismo competente dello Stato membro di origine o provenienza e deve, comunque, comprovare che l'attivita' e' stata prestata:

a) per sei anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo;

b) ovvero:

per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

per quattro anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

c) per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver svolto a titolo dipendente l'attivita' in oggetto presso un'agenzia di viaggio per almeno cinque anni;

d) ovvero:

per cinque anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale

competente;

per sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

3. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 2 l'attivita' non puo' essere stata interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito della domanda.

4. Sono fatte salve le disposizioni che subordinino l'accesso a taluna delle attivita' di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di attivita' che l'interessato intende esercitare, ovvero al possesso della relativa, specifica formazione professionale.".

Note all' articolo 90

1) Il testo dell' articolo 2, comma 7, della legge regionale 9-4-1990, n. 36, e' il seguente:

"Art. 2
Albo delle associazioni

7. E' istituito inoltre un albo regionale delle associazioni a carattere regionale o nazionale con rappresentanza nel territorio regionale, che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila o una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in questo ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo, attivita' continuativa.".

2) Il testo dell' articolo 4 della legge regionale 26-4-1993, n. 28, e' il seguente:

"Art. 4
Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato

1. Istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, articolato in sezioni provinciali. A tale registro sono iscritte tutte quelle organizzazioni che, in possesso dei requisiti indicati dai precedenti articoli, al momento della presentazione della domanda siano costituite ed operanti da almeno sei mesi nel territorio regionale. Il termine di sei mesi non e' richiesto per l'iscrizione di organizzazioni aderenti ad associazioni o federazioni di cui al successivo comma 9.

2. La domanda di iscrizione e' presentata al Presidente della Provincia nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione, unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero dell'accordo degli aderenti dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'organizzazione;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) relazione concernente l'attivita' associativa svolta e

- quella in programma;
- d) bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente ed approvato dall'assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;
 - e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale concernente la determinante prevalenza del numero dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati.

3. Il Presidente della Provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta il decreto per l'iscrizione dell'organizzazione nella sezione provinciale del registro regionale, indicando le attività per le quali l'iscrizione stessa è disposta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, il Presidente della Provincia adotta il decreto motivato di diniego.

4. I provvedimenti di cui al comma 3, sono comunicati all'organizzazione richiedente, al Sindaco del Comune ove ha sede legale l'organizzazione e al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data della loro adozione. Il provvedimento di iscrizione, con l'indicazione delle attività per cui essa è disposta, è pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione.

5. I termini di cui al comma 3 sono sospesi nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detti termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

7. Possono essere iscritte in sezioni separate del registro regionale anche le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 13 della legge 11-8-1991, n. 266. fatta salva la normativa di settore che disciplina l'attività delle suddette organizzazioni.

8. Sono altresì iscritte, in apposita sezione del registro regionale, le associazioni o federazioni regionali rappresentative delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro stesso ed operanti nei Comuni della Regione.

9. Le associazioni o federazioni regionali o nazionali - aventi sede legale in Toscana - che rappresentano organizzazioni che esercitano attività in almeno sei Province, esprimono rappresentanti nella consulta di cui all'art. 7.

10. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione nel registro è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

11. Annualmente, entro il trenta novembre, è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione, a cura degli uffici regionali competenti, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte alla data del trenta settembre.".

Nota all' articolo 96

Il testo dell' articolo 9 del DLgs 111-1995 e' il seguente:

"Art. 9
Opuscolo informativo.

1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:

- a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
- b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
- c) i pasti forniti;
- d) l'itinerario;
- e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
- f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
- g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
- h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del 15-1-1992, n. 50, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali.

2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione."

Note all' articolo 97

1) Il testo dell' articolo 15 della legge regionale 8-2-1994, n. 16, e' il seguente:

"Art. 15
Deposito cauzionale

1. Il titolare di una istituenda agenzia di viaggio e turismo deve versare alla Provincia un deposito cauzionale nella misura di:

- lire 75 milioni per le agenzie di viaggio di cui all'art. 3, comma 1, lett. c);
- lire 150 milioni per le agenzie di viaggio di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b).

L'entità di tale deposito potrà essere variata con deliberazione del Consiglio regionale.

2. Il deposito cauzionale, purché sia garantita senza alcuna limitazione l'immediata disponibilità delle somme, può essere costituito anche da:

- titoli di rendita pubblica esenti da vincoli intestati al titolare dell'agenzia di viaggio;
- titoli al portatore;
- polizza fideiussoria bancaria irrevocabile;
- polizza fideiussoria assicurativa;
- ogni altra idonea garanzia, preventivamente approvata dalla Provincia, fornita da organismi mutualistici o solidaristici fra operatori.

3. Il deposito cauzionale e' istituito a garanzia dei danni eventualmente recati agli utenti da ogni attivita' della agenzia. Con provvedimento della Provincia esso puo' essere utilizzato:

- a ristoro di sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte, a fronte di inoppugnabili ordinanze-ingiunzioni di pagamento;
- a garanzia di tasse di concessione non pagate;
- per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento o di inadempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dei fornitori del servizio di trasporto, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore.

4. Nei casi in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla sua consistenza per effetto dell'applicazione del precedente comma 3, esso deve essere reintegrato nel suo importo originario entro 30 giorni dal ricevimento della diffida della Provincia ad adempiervi.

5. Il deposito cauzionale e' vincolato per tutto il periodo di esercizio della agenzia. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, e' disposto dalla Provincia non prima di 180 giorni dalla data di cessazione dell'attivita' dell'agenzia.

6. Qualora si provveda, con i limiti minimi di cui al primo comma del presente articolo, a coprire i rischi di cui all'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo mediante polizza assicurativa, l'importo del deposito cauzionale e' ridotto alla misura unica di L. 10.000.000 (diecimilioni). Nel caso di costituzione del Fondo regionale di garanzia, la polizza assicurativa di cui sopra non e' richiesta.

2) Il testo dell' articolo 21 del DLgs 111-1995 e' il seguente:

"Art. 21
Fondo di garanzia.

1. istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo - un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonche' per fornire una immediata disponibilita' economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari allo 0,5% dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 20 che e' versata all'entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata ai sensi del comma 2.

4. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro le modalita' di gestione e di funzionamento del fondo.".

Nota all' articolo 119

Il testo dell' articolo 22 della l. 2-1-1989, n. 6, e' il seguente:

"Art. 22

Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna.

1. Nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale attivita' e' subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide.

2. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione.

3. L'accompagnatore di media montagna puo' iscriversi negli elenchi di piu' regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica.

4. L'iscrizione nell'elenco speciale e' disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonche' dei requisiti di cui all'articolo 5.

5. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati, d'intesa con la regione, dai collegi regionali delle guide, e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare l'idoneita' tecnica e la conoscenza delle zone in cui sara' esercitata l'attivita'.

6. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano l'eta' minima di 18 anni.

7. Programmi e modalita' per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono stabiliti, d'intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide.

8. Nelle regioni che prevedono la figura dell'accompagnatore di media montagna, gli iscritti nel relativo elenco speciale fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del direttivo del collegio regionale, nonche', per ogni regione, un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale. Parimenti partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale un rappresentante degli accompagnatori di

media montagna o figure analoghe che siano previste da ciascuna delle regioni a statuto speciale e provincie autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine.

9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché dagli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale.".

Nota all' articolo 120

Il testo dell' articolo 21 della legge regionale 11-4-1995, n. 49, e' il seguente:

"Art. 21
Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e regolamenti dei parchi, dai regolamenti delle riserve naturali e dai piani e regolamenti dei comuni per le aree naturali protette di interesse locale, e' affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell'art. 27, comma 2 della legge 6-12-1991, n. 394, regola i rapporti con il personale del Corpo Forestale dello Stato.

2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma puo' essere demandato dalla Provincia o, se istituito, dall'organismo di gestione dei parchi, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale, anche a personale di sorveglianza, appositamente individuato dagli enti stessi, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del TU delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18-6-1931, n. 773.

3. L'organismo di gestione organizza, ai sensi dell'art. 14 della legge 6-12-1991, n. 394, d'intesa con la Regione e con le Province, corsi speciali di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco o della riserva naturale.".

Nota all' articolo 129

Il testo dell' articolo 2 della legge 8-3-1991, n. 81, e' il seguente:

"Art. 2
Oggetto della professione di maestro di sci.

1. maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficolta' richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.

2. Le regioni provvedono ad individuare e a delimitare le aree sciistiche ove e' prevista l'attivita' dei maestri di sci.".

Nota all' articolo 143

Il testo dell' articolo 2 della legge 2-1-1989, n. 6, e' il seguente:

"Art. 2

Oggetto della professione di guida alpina.

1. guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita':

- a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
- b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
- c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficolta' e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, e riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.

3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove e' consentita l'attivita' dei maestri di sci.".

Note all' articolo 146

1) Il testo dell' articolo 17 della LR 70-1994 e' il seguente:

"Art.17

Materie riservate alla Regione

1. Sono riservate alla Regione le iniziative e gli interventi concernenti:

- a) attivita' di ricerca, studio e documentazione, incluse quelle di osservazione del mercato del lavoro di interesse regionale;
- b) attivita' a carattere sperimentale e progetti innovativi;
- c) attivita' progettate ed istituite nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) o relative a programmi di interesse nazionale o di iniziativa comunitaria;
- d) attivita' di formazione degli operatori del sistema regionale, pubblici e privati, e le altre attivita' di assistenza tecnica per la realizzazione dei programmi regionali;
- e) l'istituzione di borse di studio per la frequenza di corsi per particolari specializzazioni ed altre misure di sostegno economico, diverse da quelle previste dall'articolo 4, comma 2;
- f) la documentazione, pubblicizzazione e promozione delle attivita', delle iniziative e degli interventi riservati alla competenza regionale e comunque attuati dalla Regione.

2. La Regione puo' riservarsi inoltre le iniziative e gli interventi, diversi da quelli previsti al comma precedente, che, in relazione agli obiettivi formativi, alla tipologia

dell'utenza ed alla molteplicità delle sedi formative, risultino di interesse di più Province.".

2) Il testo dell' articolo 15 della l. 6-1989 e' il seguente:

"Art. 15
Collegio nazionale delle guide.

1. istituito il collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, come organismo di coordinamento dei collegi regionali.

2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine, nonché da un eguale numero di altri membri eletti direttamente da tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali, scelti per almeno tre quarti fra gli iscritti negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo.

3. A tal fine ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, salva la riserva di posti a favore delle guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 2.

4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime.

5. Fanno parte di diritto del direttivo il presidente generale del Club alpino italiano e il presidente della commissione tecnica nazionale formata dai presidenti delle commissioni tecniche regionali istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 13.

6. Il presidente della commissione tecnica nazionale e' eletto dalla medesima nel proprio seno.

7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo fra gli iscritti agli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.

8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide e' esercitata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.".

Note all' articolo 156

Il testo dell' articolo 21 della legge regionale 1-12-1998, n. 87, e' il seguente:

"Art. 21
Riparto delle competenze in materia di turismo

1. Nella materia "turismo", come definita all'art. 43 del DLgs n. 112-1998, sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui all'art. 3 della presente legge:

a) la definizione in accordo con lo Stato, ai sensi dell'art. 44, lett. a), del DLgs n. 112-1998, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema

turistico nazionale;

- b) la definizione di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'art. 44, lett. d), del DLgs n. 112-1998.

2. La Regione, in particolare esercita le funzioni amministrative inerenti:

- a) alla programmazione, allo sviluppo delle attività turistiche, all'informazione, all'accoglienza turistica sul territorio regionale che attengono ad esigenze di carattere unitario, nonché alla definizione degli ambiti turistici per l'informazione, l'accoglienza e la promozione turistica locale;
- b) alla programmazione della spesa per l'innovazione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'offerta turistica, nell'ambito degli strumenti programmatori;
- c) alla omogeneità dei servizi e delle attività;
- d) alle attività di promozione economica nel settore del turismo, con particolare riguardo alle iniziative di promozione della domanda turistica estera;
- e) al coordinamento dell'attività di raccolta dei dati statistici svolta dai soggetti pubblici ed alla organizzazione dei dati su scala regionale garantendo la massima diffusione degli stessi.

3. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di:

- a) agenzie di viaggio e turismo;
- b) formazione e qualificazione professionale;
- c) pubblicità dei prezzi delle attrezzature e dei servizi ricettivi e degli stabilimenti balneari;
- d) classificazione delle strutture ricettive;
- e) raccolta dei dati statistici riguardanti il turismo;
- f) informazione, accoglienza e promozione turistica locale;
- g) istituzione e tenuta dell'Albo delle Associazioni proloco.

4. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di:

- a) vincolo di destinazione delle strutture ricettive, ai sensi dell'art. 8 della legge 17-5-1983 n. 217 recante "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica";
- b) nulla osta di cui all'art. 6 della legge 2-3-1963, n. 191 e preventivo parere e fissazione del termine di cui all'art. 7 della stessa legge, in materia di proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo e residenza turistico-alberghiera;
- c) dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del R.DL 21-10-1937, n. 2180 e del RD 12-7-1938, n. 1473, per espropriazione ai fini della costruzione di nuovi alberghi e ai fini dell'ampliamento e trasformazione di quelli esistenti;
- d) autorizzazione di cui al R.DL 8-11-1938, n. 1908 concernente la facoltà di deroghe ai regolamenti edilizi comunali per l'altezza di edifici destinati ad uso di alberghi;
- e) autorizzazione per l'esercizio delle strutture ricettive;
- f) autorizzazione dell'esercizio delle attività professionali;
- g) vigilanza, ispezione ed altre funzioni amministrative ai sensi delle vigenti disposizioni igienico sanitarie sugli

alberghi e gli esercizi ricettivi a tali effetti assimilati;

- h) accoglienza, informazione turistica e promozione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio comunale.

5. Le funzioni amministrative conferite alla Regione dall'art. 45 del DLgs n. 112-1998 non ricomprese tra quelle individuate ai sensi dei precedenti commi sono attribuite ai Comuni.".

Note all' articolo 157

1) La legge regionale 68-1997 reca Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana.

2) La legge regionale 43-1992 reca Istituzione dell' Ufficio di Statistica della Regione Toscana.

3) La legge regionale 102-1994 reca Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture ricettive.

Nota all' articolo 158

Il testo degli articoli 3, 7, 11 della LR 1-1987 e' il seguente:

"Art. 3

Requisiti tecnici e igienico-sanitari

Le case per ferie e gli ostelli per la gioventu' devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti nonche' dai regolamenti edilizi e di igiene comunali.

Le case per ferie e gli ostelli per la gioventu' devono comunque avere:

- a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in piu';
- b) un'altezza minima dei locali di m. 2,40 per le localita' site in comuni montani al di sopra dei 700 m. sul livello del mare e di m. 2,70 per tutte le altre zone. Per le camere ricavate in sottotetto abitabili delimitati, anche parzialmente dalla falda del tetto, avente un'inclinazione minima del 35%, e' consentita un'altezza media di m. 2,40 per gli immobili situati in localita' comprese in comuni montani al di sopra dei 700 m. sul livello del mare e di m. 2,70 per gli immobili situati nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle superfici minime;
- c) un w.c. ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;
- d) un arredamento minimo per le camere da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
- e) uno o piu' locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di mq. 1 per ogni posto letto effettivo, con un minimo di mq. 8; limitatamente agli ostelli per la gioventu' il rapporto minimo per ogni posto letto effettivo e' di mq. 0,50 e i locali comuni di soggiorno, ferma restando la loro dimensione minima di mq. 8, possono coincidere con la sala pranzo;

- f) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;
- g) impianti elettrici conformi alle norme ENPICEI;
- h) cassetta di pronto soccorso con i medicinali ed i materiali che indicherà l'autorità sanitaria, che potrà anche richiedere, in relazione alla ubicazione, dimensione e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale per infermeria;
- i) telefono di norma ad uso degli ospiti, salvo che il Comune non accerti l'impossibilità o la non convenienza oggettiva dell'installazione.

Le camere ed i servizi potranno essere disposti in settori separati per uomini e donne.

A ciascun posto letto base potrà essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura minima di 12 mc. per persona.

Per gli immobili esistenti, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al punto a), è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di mc. 12 per persona.

Limitatamente agli ostelli della gioventù, ivi compresi quelli autorizzati e da autorizzare successivamente alla data del 4-2-1987, la cubatura minima di cui ai precedenti commi 4 e 5 è stabilita in 9 mc. a persona.

Per quanto non specificatamente previsto dalle presenti disposizioni, si applicano alle case per ferie e agli ostelli per la gioventù le prescrizioni sanitarie previste per le aziende alberghiere dal regio decreto 24-5-1925, n. 1102, e successive modificazioni."

"Art. 7

Requisiti tecnici e igienico-sanitari

I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.

In particolare dovranno disporre di:

- a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
- b) spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;
- c) spazio attrezzato per il pernottamento;
- d) alloggio riservato per il gestore qualora trattisi di rifugio custodito;
- e) attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde ed altre attrezzature utili).

Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui ai punti precedenti, dovranno essere posti in locali separati. Il rifugio dovrà disporre di locali di fortuna sempre aperto e di servizi igienico-sanitari.

I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case per ferie ad eccezione di quelli indicati ai punti e) e i) del precedente art. 3.

I rifugi escursionistici devono essere dotati di un locale comune utilizzabile anche per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande.".

"Art. 11
Requisiti tecnici e igienico sanitari

I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali e igienico-edilizi previsti per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale.

Per le camere a piu' di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in piu', di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti, come previsto dall'art. 1 del DPR 30-12-1970, n. 1437.

Resta fermo che, in ogni caso, la capacita' ricettiva complessiva dell'esercizio non puo' superare i 12 posti letto.

Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario - completo di w.c. con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio - ogni 10 persone o frazione di 10 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

Per le camere da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, e da armadio e cestino rifiuti ed un tavolo.".

Materie:
TURISMO